

Il diritto del sistema terra. Democrazia, capitalismo e protezione della natura nell'antropocene

di Alessandro Somma

Abstract: *Earth System Law. Democracy, capitalism and nature protection in the Anthropocene* – Nature protection in the Anthropocene needs new legal approaches, which are at the core of a lively debate led by the advocates of earth system law, and global environmental constitutionalism. This essay critically discusses their proposals, suggesting that a point of reference for their evaluation is the defence of democracy to enhance social conflict and introduce an overcoming of neoliberalism, as well as the illusion of a green capitalism.

Keywords: Anthropocene, Deliberative democracy, Earth system law, Global environmental constitutionalism, Social conflict.

275

1. Dall'ambiente alla natura: l'approccio ecosistemico

È oramai acquisita la considerazione della terra come un «sistema integrato», e in particolare come il risultato di «una serie di interazioni fisiche, chimiche e biologiche su scala globale e di flussi di energia». Altrettanto acquisita è la consapevolezza che l'uomo, per millenni una «una forza insignificante nelle dinamiche del sistema», ha finito per assumere una posizione dominante¹, tanto da costituire il motore primo del mutamento delle condizioni di vita e da indurre a dichiarare la fine dell'olocene. Sappiamo cioè di essere entrati in una nuova era geologica, significativamente indicata con l'espressione «antropocene», a rimarcare quanto «siano aumentati gli effetti sull'ambiente globale» dovuti alle «emissioni di diossido di carbonio riconducibili al comportamento umano». E sappiamo che tra le ricadute di una simile trasformazione le principali interessano il clima, che si «potrà discostare in modo significativo dal suo andamento naturale»².

Chi ha coniato l'espressione «antropocene» ha anche individuato nella Rivoluzione industriale l'evento che l'ha introdotta, se non altro perché si deve al ricorso all'energia fossile la crescita esponenziale della capacità di estrarre materie prime e di produrre, e con essa della popolazione mondiale con abitudini di consumo di notevole impatto sugli equilibri del pianeta. Altri

¹ W. Stefen et al., *Global Change and the Earth System. A Planet under Pressure*, 2. ed., Berlin e Heidelberg, 2005, 7 e 81.

² P.J. Crutzen, *Geology of Mankind*, in *Nature*, 3 January 2002, 23.

anticipano il momento in cui la ha preso avvio l'era nella quale l'*homo sapiens* è divenuto il principale «agente geologico»³: addirittura al Neolitico in quanto periodo in cui si realizza la transizione dalla caccia e dalla raccolta alla zootecnia e all'agricoltura, e con essa trasformazioni incisive come quelle riconducibili per un verso alla deforestazione e per un altro all'accresciuta disponibilità di cibo⁴. Il tutto alla base di trasformazioni che hanno interessato anche e soprattutto gli ecosistemi microbici e virali, cui si riconducono eventi dirompenti come la transizione epidemiologica in atto⁵. Altri ancora spostano in avanti il momento in cui prende corpo l'antropocene, fissando attorno alla metà del Ventesimo secolo il periodo in cui si realizza la «grande accelerazione»⁶: sono gli anni in cui la produzione di beni e servizi subisce un incremento senza precedenti, e lo stesso si verifica con l'immissione in atmosfera di gas climalteranti, con l'aumento della popolazione mondiale e con la perdita di biodiversità⁷.

Comunque sia, l'antropocene non indica solo un'epoca geologica sui cui confini temporali non vi sono indicazioni consolidate. Quella espressione accende infatti i riflettori sulle trasformazioni che concernono la drammatica rottura di «equilibri eco-socio-culturali»⁸, e che in quanto tali non interrogano le sole scienze dure: a essere sollecitate sono anche e soprattutto le scienze sociali, e tra queste evidentemente il diritto. Al netto di voci più o meno isolate o comunque non rivelatrici di una sensibilità diffusa, una sua risposta all'altezza delle trasformazioni determinate dall'antropocene inizia tuttavia a prendere corpo con notevole lentezza. Solo negli anni settanta si riconosce finalmente che è saltato l'«equilibrio tra il fatto creativo e il fatto distruttivo dell'uomo», ovvero che è finita l'epoca in cui «l'uomo come creatore ha prevalso sull'uomo distruttore»: si riconosce finalmente che «le forze distruttive sono maggiori delle forze costruttive»⁹. L'ambiente viene allora riconosciuto nella sua essenza di bene giuridico, con ricadute che interessano i testi costituzionali confezionati in quel torno di anni, a partire da quelli dei Paesi europei liberatisi dalle dittature fasciste: primo fra tutti l'articolato greco, che eleva la «protezione dell'ambiente naturale» a «dovere dello Stato e diritto di ciascuno» (art. 24)¹⁰.

Siamo però ai primi passi, ampiamente insufficienti se non altro perché procedono lungo percorsi incapaci di emanciparsi da un approccio antropocentrico, del resto testimoniato dallo stesso concetto di ambiente:

³ C. Shearing, *Criminology and the Anthropocene*, in 15 *Criminology and Criminal Justice*, 2015, 257.

⁴ P.V. Kirch, *Archaeology and Global Change: The Holocene Record*, in 30 *Annual Review of Environment and Resources*, 2005, 409 ss.

⁵ Cfr. E. Burgio, *Alle radici dell'antropocene* (26 ottobre 2022), https://antropocene.org/index.php?option=com_content&view=article&id=329:alle-radici-dell-antropocene&catid=12&Itemid=148.

⁶ J.R. McNeill e P. Engelke, *La grande accelerazione. Una storia ambientale dell'Antropocene dopo il 1945* (2016), Torino, 2018.

⁷ W. Steffen, P.J. Crutzen e J.R. McNeill, *The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?*, in 36 *Ambo*, 2017, 614 ss. e

⁸ M. Bernardi, *Definire l'antropocene*, in *Politica & società*, 2021, 477.

⁹ M.S. Giannini, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1971, 1122.

¹⁰ Per tutti D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022, 199 ss.

rinvia a ciò che circonda una entità privilegiata rispetto alla quale assume posizione servente¹¹. Una diversa impostazione inizia a prendere corpo nel momento in cui la natura diviene il punto di riferimento per definire il sistema dei diritti e dei doveri chiamati in causa dall'antropocene. È il primo passo significativo verso un nuovo modo di intendere la relazione tra l'*homo sapiens* e il suo *habitat*, che pure è ancora alla ricerca di una definitiva affermazione, tutt'ora ostacolata dalla tenacia con cui resiste l'approccio antropocentrico.

Detto questo, la volontà di superarlo prende corpo al principio degli anni ottanta in combinazione con la preoccupazione per «le conseguenze che un conflitto bellico coinvolgente l'uso di armi nucleari o altre armi di distruzione di massa avrebbe per l'uomo e il suo *habitat*». È in questo contesto che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite afferma che «la preservazione della natura per le generazioni presenti e future» costituisce per il genere umano una «responsabilità storica»¹². Di qui la redazione della Carta mondiale della natura¹³, la quale non si limita a ribadire che «la conservazione della natura e delle risorse naturali contribuisce al mantenimento... della pace», e che pertanto «l'uomo deve... utilizzare le risorse naturali in modo tale da assicurare la conservazione delle specie e dell'ecosistema»: constata anche e soprattutto che «il genere umano è parte della natura», e che «ogni forma di vita è unica e merita rispetto indipendentemente dal suo valore per l'uomo»¹⁴.

Quanto si è voluto manifestare ricorrendo all'espressione «natura» è stato ribadito in altre occasioni dall'Assemblea generale della Nazioni Unite, che ha nel merito utilizzato un linguaggio volto a sviluppare l'approccio olistico introdotto al principio degli anni ottanta. Con ciò intendendo finalmente superare il punto di vista almeno implicitamente alimentato dall'impegno dell'espressione ambiente, ovvero il punto di vista antropocentrico nel concepire e disciplinare la relazione tra l'uomo e la terra.

Certo, evocando la natura non si allontana per ciò solo un simile punto di vista, dal momento che essa ben può continuare a essere intesa come mera «erogatrice di servizi»¹⁵: sul punto avremo modo di tornare con esempi rappresentativi di una tendenza ancora prevalente. E tuttavia è tramite il riferimento alla natura che si sono recuperati i fondamenti delle tradizioni ctonie¹⁶, per definizione votate a considerare l'individuo come sciolto entro un ordine con il quale «vivere in armonia»¹⁷: l'ordine naturale appunto,

¹¹ Ad es. A. Grear, *Foregrounding Vulnerability: Materiality's Porous Affectability as a Methodological Platform*, in A. Philippopoulos-Mihalopoulos e V. Brooks (a cura di), *Research Methods in Environmental Law*, Cheltenham, 2017, 1 ss.

¹² Risoluzione dell'Assemblea generale *Historical Responsibility of States for the Preservation of Nature for Present and Future Generations* n. 35/8 del 30 ottobre 1980.

¹³ Sulla cui impostazione ecocentrica ad es. L. Kotzé, *A Global Environmental Constitution for the Anthropocene?*, in 8 *Transnational Environmental Law*, 2019, 11 ss.

¹⁴ Risoluzione dell'Assemblea generale *World Charter for Nature* n. 37/7 del 28 ottobre 1982.

¹⁵ H. Dancer, *Harmony with Nature: Towards a New Deep Legal Pluralism*, in 53 *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 2021, 29 ss.

¹⁶ Cfr. H.P. Glenn, *Legal Traditions of the World*, 5. ed., Oxford, 2014, 60 ss.

¹⁷ Risoluzione dell'Assemblea generale *Harmony with Nature* n. 64/196 del 21 dicembre 2009.

riassunto nel concetto di «madre terra» a sottolineare come esso «riflette l'interdipendenza esistente tra esseri umani, altre specie viventi e il pianeta nel quale tutti noi abitiamo»¹⁸. Il tutto sulla scia di schemi sviluppati in modo esemplare dal costituzionalismo bolivariano¹⁹, dove non solo si menziona la madre terra, ma le si riconosce altresì soggettività giuridica²⁰, come diremo meglio tra breve.

Da menzionare in questa sede anche la teoria dei «confini planetari» (*planetary boundaries*), sviluppata nella letteratura scientifica per identificare le soglie oltre le quali la «pressione antropocentrica» finisce per compromettere il futuro del pianeta, e più precisamente per introdurre «un brutale cambiamento climatico globale»²¹. Anche questa teoria è stata ripresa dalle Nazioni Unite e in particolare dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nella quale ricorrono non a caso anche i riferimenti all'«armonia con la natura» e alla «madre terra»²². Per testimoniare, sebbene in forme non prive di ambiguità²³, come l'impegno per assicurare il futuro del pianeta non sia concepito in funzione delle necessità umane, bensì come intervento volto a fronteggiare l'emergenza che interessa l'insieme dei viventi²⁴. E soprattutto per sottolineare che l'interdipendenza tra umani ed ecosistemi richiede un approccio olistico alla protezione del pianeta²⁵, senza il quale ogni forma di tutela finisce per rendersi inefficace²⁶.

Le Nazioni Unite, nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica, hanno chiamato un simile approccio «ecosistemico» (*ecosystem approach*), e lo hanno definito come «strategia per la gestione integrata del suolo, dell'acqua e delle risorse biologiche che promuove la conservazione e l'uso sostenibile in modo equo»²⁷. E che evidentemente tiene in debito conto i menzionati confini del pianeta, come ha precisato la Commissione europea in una comunicazione nella quale riprende le indicazioni formulate in sede

¹⁸ Risoluzione dell'Assemblea generale *International Mother Earth Day* n. 63/278 del 22 aprile 2009.

¹⁹ Per tutti M. Carducci, *Costituzionalismo emancipatorio e "ciclo progressista" in America latina*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2018, 107 ss.

²⁰ Ad es. S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Torino, 2019, 141 ss.

²¹ J. Rockström et al., *Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity*, in 14 *Ecology and Society*, 2009, 32. Successivamente W. Steffen et al., *Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet*, in *Science*, 13 febbraio 2015, 736 ss.

²² Risoluzione dell'Assemblea generale n. 70/1 del 25 settembre 2015.

²³ Su cui insiste M. Carducci, *Voce Natura (diritti della)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, 7. aggiornamento, Torino, 2017, 520.

²⁴ P.E. Stoknes e J. Rockström, *Redefining Green Growth Within Planetary Boundaries*, in 44 *Energy Research & Social Science*, 2018, 41 ss. e M. Li et al., *The Role of Planetary Boundaries in Assessing Absolute Environmental Sustainability Across Scales*, in 152 *Environmental International*, 2021, 106475.

²⁵ L.J. Kotzé, *Earth System Law: Exploring New Frontiers in Legal Science*, in 11 *Earth System Governance*, 2022, 1000126.

²⁶ S. Baldin, *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in *Diritti comparati*, 2022, 250 ss.

²⁷ Come è noto, la Convenzione è stata adottata il 5 giugno del 1992 in occasione del Summit mondiale di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo. La definizione di «approccio ecosistemico» è ricavata dalla Decisione V/6 assunta in occasione della Cop 5, tenutasi a Nairobi dal 15 al 26 maggio 2000.

Onu, precisando che l'approccio ecosistemico mira ad «assicurare che le pressioni cumulative delle attività umane non superino livelli tali da compromettere la capacità degli ecosistemi di rimanere sani, puliti e produttivi»²⁸.

2. Il diritto e la *governance* del sistema terra

Siamo insomma entrati un'epoca geologica che richiede forme di protezione della natura di tipo ecocentrico e olistico, in quanto tale profondamente alternative a quelle finora prevalenti: volte a tutelare l'uomo e solo di riflesso la natura, e inoltre concentrate su singole componenti di questa o comunque incapace di valorizzarla nella sua totalità. Di qui la proposta di un «diritto del sistema terra» (*earth system law*) fondato su «nuove ontologie» all'altezza del compito, ovvero capace di governare «le inedite implicazioni del potere tecnologico umano»²⁹, e di superare a tal fine il paradigma etnocentrico del tradizionale diritto dell'ambiente³⁰. Un nuovo diritto, dunque, radicalmente ricavato dalla constatazione che la terra è oramai immersa nell'antropocene e che questa impone innovazioni sul piano delle politiche normative all'altezza delle sfide poste dalle drammatiche trasformazioni in atto³¹. Il tutto nel solco della teoria dei confini planetari, che in ultima analisi «definisce lo spazio operativo sicuro per l'umanità rispetto al sistema terra»³².

La riflessione sul diritto del sistema terra ben potrebbe appuntarsi sui suoi aspetti contenutistici, e in particolare sulla individuazione dei principi cui esso dovrebbe essere informato, ovvero dei fondamentali «principi eco-giuridici»³³. Potrebbe ad esempio concentrarsi sul modo di attuare il principio di non regressione, al fine di sviluppare la «ricerca permanente di un incremento del benessere umano e animale nel nome di un progresso sociale permanente»³⁴, o sul modo di recepire il principio di resilienza, con cui alimentare «la capacità di reagire alle menomazioni della capacità dei sistemi umani o ecologici di sostenere la loro salute, il loro benessere o la loro integrità»³⁵, o ancora sul modo di implementare il principio di integrità

²⁸ Relazione *sull'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE)* del 25 giugno 2020, Com (2020) 259 fin., 3 s.

²⁹ J. Viñuales, *The Organisation of the Anthropocene in Our Hands?*, in 1 *Brill Research Perspectives in International Legal Theory and Practice*, 2018, 27.

³⁰ L. Mai e E. Boulot, *Harnessing the Transformative Potential of Earth System Law: From Theory to Practice*, in 7 *Earth System Governance*, 2021, 100103, 4.

³¹ Ad es. D. Chernilo, *The Question of the Human in the Anthropocene debate*, in 20 *European Journal of Social Theory*, 2017, 44 ss.

³² Rockström et al., *A Safe Operating Space for Humanity*, in *Nature*, 24 settembre 2009, 472.

³³ Per tutti S. Baldin, *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, cit., 256 ss.

³⁴ M. Prieur, *Non-regression in Environmental Law*, in 5 *Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society*, 2012, 2, 53. Anche Id., *El nuevo principio de no regresión en derecho ambiental*, in M. Losada Villasante, M. Prieur e F. T. Avignone (a cura di), *Acto de investidura del grado de Doctor Honoris Causa*, Zaragoza, 2010, 59 ss.

³⁵ N.A. Robinson, *The Resilience Principle*, in 5 *Iucn Academy of Environmental Law E-Journal*, 2014, 20.

ecologica, relativo al rispetto dei confini planetari cui abbiamo poco sopra fatto riferimento e in particolare quelli relativi al «mantenimento di specifiche funzionalità del sistema»³⁶. I teorici del diritto del sistema terra non sembrano però concentrati sui suoi contenuti, bensì su aspetti in senso lato procedurali: in particolare quelli che attengono alla fonte di produzione e alle modalità con cui si formano i precetti.

Da un simile punto di vista si afferma che il diritto del sistema terra deve essere «inclusivo», ovvero indurre comportamenti umani «armoniosi e simbiotici», e considerare inoltre «l'interdipendenza» tra le sue componenti per valorizzare le relazioni tra le generazioni e tra le specie nelle loro implicazioni temporali per superare l'orizzonte dei «bisogni politici ed economici di corto termine». Lo stesso diritto deve però anche e soprattutto concentrarsi sull'interdipendenza spaziale, ovvero deve superare il paradigma statalista per «abbracciare l'idea di transnazionalità e globalità». In quanto diritto dell'antropocene, deve poi porsi in termini alternativi al diritto dell'olocene con la sua «stabilità, prevedibilità, armonia, continuità, linearità». Occorre in altre parole attrezzare il diritto del sistema terra a cogliere la complessità della nuova epoca e delle «profonde rotture» provocate fine della precedente: occorre strutturarlo sotto forma di «complesso sistema flessibile che cerca di governare in modo speculare aspetti del sistema terra in quanto sistema anch'esso complesso e flessibile»³⁷.

Se così stanno le cose, non stupisce se la riflessione sul diritto del sistema terra viene in massima parte ricavata da quelle dedicate alla *governance* del sistema terra (*earth system governance*): una disciplina a cui non da ieri i politologi dedicano riflessioni³⁸. Neppure stupisce se pertanto le sue coordinate sono innanzi tutto descrivibili a partire dal modello di partecipazione ai processi decisionali da cui essa trae fondamento: la democrazia deliberativa. In letteratura si sottolinea invero che il diritto del sistema terra costituisce il felice esito di un «dialogo reciproco» dal «carattere aperto e partecipativo», capace di rappresentare «l'intera gamma di discorsi potenzialmente significativi relativi a qualsiasi tematica ambientale», e soprattutto di evitare i vizi riconducibili alle situazioni in cui la rappresentanza viene concepita come «un problema di gruppi di interesse o di ideologia». Quel diritto sarebbe inoltre da preferire per il carattere decentrato dei processi decisionali da cui trae fondamento, che consentono di assumere scelte rilevanti per il contesto internazionale ma nel contempo attente alle sensibilità locali, in quanto tali «più giuste» e «più legittimate»³⁹.

Nessuna meraviglia dunque se le critiche al diritto del sistema terra possono essere condotte sulla scia dei rilievi tradizionalmente mossi alla

³⁶ R.E. Kim e K. Bosselmann, *Operationalizing Sustainable Development: Ecological Integrity as a Grundnorm of International Law*, in 24 *Review of European Community & International Environmental Law*, 2015, 203.

³⁷ L.J. Kotzé, *Earth System Law for the Anthropocene*, in 11 *Sustainability*, 2019, 6796, 5 ss. e Id., *Reflections on the Rule of Law in a Time of Socio-ecological Crisis*, in 31 *Journal of Environmental Law*, 2019, 373.

³⁸ Citazioni in F. Biermann, *Earth System Governance: World Politics in the Anthropocene*, Cambridge Ma, 2014, 8 s.

³⁹ W.F. Baber e R.V. Bartlett, *Democratic Norms of Earth System Governance. Deliberative Politics in the Anthropocene*, Cambridge etc., 2021, 3.

democrazia deliberativa, primo fra tutti quello che attiene alla sua reale capacità di inclusione nei processi decisionali. Diversamente dalla democrazia partecipativa, concernente la effettiva possibilità di incidere sull'esito delle decisioni, quella deliberativa attiene unicamente alla formale possibilità di prendere parte alle decisioni. Il che viene ritenuto una espressione di «postdemocrazia», più che di democrazia, il cui carattere illusorio viene reso con una immagine particolarmente evocativa dal punto di vista del tema ambientale: «coloro che sostengono di poter lavorare meglio per un'alimentazione sana, creando un'associazione che faccia pressione sul governo e ignori la politica elettorale, dovrebbero ricordare che le industrie chimiche e alimentari muoveranno corazzate contro le loro barchette a remi»⁴⁰.

Insomma, i fautori della democrazia deliberativa possono anche indicare come suoi «prerequisiti essenziali... la parità sostanziale nell'accesso al procedimento decisionale» e «l'equa allocazione delle possibilità fondamentali», e con ciò promuovere «*empowerment*» e «*embeddedness* del processo decisionale in materia ambientale nelle comunità di destino dove le persone determinano le loro esperienze di vita condivise»⁴¹. La democrazia deliberativa non conosce però meccanismi idonei ad assicurare la presenza di quei requisiti, che resta dunque un mero auspicio, o se si preferisce un *wishful thinking*.

Di qui la conclusione che la democrazia deliberativa non attesta l'esistenza di una «democrazia forte», per la quale si richiede la reale capacità di influire sui risultati politici da parte di tutti, bensì di una «società liberale forte», in cui si richiedono solo opportunità formalmente libere di influire su questi risultati⁴². Una democrazia forte si alimenta attraverso il *government* e la *hard law*, ovvero attraverso istituzioni e regole capaci di valorizzare il conflitto sociale come motore della dinamica democratica, e a monte di redistribuire le armi di quel conflitto: di riequilibrare la debolezza sociale attraverso la forza giuridica, secondo lo schema ben riassunto nel principio di parità sostanziale inteso come garanzia della effettiva partecipazione alla definizione dello stare insieme come società⁴³. L'opposto di quanto avviene con la *governance*: meccanismo negoziale non strutturato su base gerarchica e per questo formalmente inclusivo, ma in ultima analisi volto a disinnesare il conflitto sociale e con ciò a spoliticizzare i processi decisionali. Il tutto cementato dalla celebrazione della *soft law* come fonte che mira al medesimo risultato nel momento in cui contempla la partecipazione dei destinatari dei precetti alla loro formazione, e soprattutto non riconosce ai precetti il carattere della vincolatività⁴⁴.

E proprio a questa fonte si richiamano esplicitamente i teorici della *governance* del sistema terra nel momento in cui chiariscono che il loro

⁴⁰ Per tutti C. Crouch, *Postdemocrazia* (2000), Roma e Bari, 2004, 24.

⁴¹ W.F. Baber e R.V. Bartlett, *Democratic Norms of Earth System Governance. Deliberative Politics in the Anthropocene*, Cambridge etc., 2021, 2.

⁴² *Ivi*, 22.

⁴³ Sul punto rinvio ad A. Somma, *Diritto e capitalismo. Leggi dello Stato e leggi del mercato nella costruzione della soggettività neoliberale*, in M.G. Bernardini e O. Giolo (a cura di), *Teorie critiche del diritto*, Pisa, 2017, 295 ss.

⁴⁴ A. Somma, *Some like it soft. Neocorporativismo e diritto europeo dei contratti*, in Id. (a cura di), *Soft law e hard law nella società del diritto privato*, Torino, 2009, 153 ss.

approccio «implica un esplicito rifiuto di focalizzarsi sul diritto duro di fonte statale»⁴⁵. Per poi sottolineare l'opportunità di ricorrere ad architetture istituzionali capaci di consentire lo sviluppo di complessi normativi multilivello⁴⁶, adatti a favorire il coinvolgimento di attori non statali, che siano a tal fine «aperti all'autorganizzazione» e «meno gerarchici del tradizionale *policy-making*»⁴⁷.

3. Sistema terra, tecnocrazia e *rule of law*

Che il diritto del sistema terra sia inadatto a rispondere alle istanze tipicamente avanzate dai fautori della democrazia partecipativa, può essere in parte spiegato tenendo conto delle caratteristiche del diritto dell'ambiente così come si è sviluppato nel corso degli anni. Questo non si è di norma occupato di democrazia *tout court*, o eventualmente lo ha fatto «solo indirettamente sul fronte della didascalia delle competenze e dei procedimenti», ovvero privilegiando aspetti «che si affiancano a qualsiasi forma di esercizio del potere»⁴⁸. Sicché la scarsa considerazione per le dinamiche partecipative sarebbe imputabile a una sorta di *path dependency*.

Si potrebbero spiegare con le tradizionali caratteristiche del diritto dell'ambiente anche due aspetti problematici del diritto del sistema terra, che contribuiscono ad accreditarlo come un catalizzatore più o meno consapevole di postdemocrazia: la sua elaborazione implica un approccio tecnocratico, e la sua implementazione un ricorso problematico alla discrezionalità.

Che il diritto del sistema terra sia l'esito di un approccio tecnocratico alla tutela della natura, è forse inevitabile e comunque un segno dei tempi. Questo almeno sembra emerge dal rilievo che, se in passato erano i partiti a promuovere il mutamento, ora questo compito è assunto dalla società civile e soprattutto dagli esperti: veri e propri «formanti attivi nella costruzione di un nuovo eco-sistema giuridico»⁴⁹. Peraltro l'approccio tecnocratico non costituisce un esito dovuto alle correnti dinamiche del conflitto sociale, bensì una vicenda che il principale teorico dell'antropocene auspica in termini decisamente espliciti: spetta a «scienziati e ingegneri... l'arduo compito di guidare la società verso un *management* sostenibile dal punto di vista ambientale»⁵⁰. La logica conseguenza di un simile auspicio è invero che spetta alla politica prendere atto della superiorità dei nuovi ingegneri sociali, e accettare che lo stare insieme come società sia fatto dipendere da scelte assunte fuori dal circuito democratico.

L'approccio tecnocratico viene poi ritenuto una sorta di correlato necessario di un connotato del diritto del sistema terra: il suo essere un diritto emergenziale, che in quanto tale richiede un piglio manageriale nella

⁴⁵ Ad es. L.J. Kotzé, *Earth System Law for the Anthropocene*, cit., 7 s.

⁴⁶ F. Biermann e R.E. Kim (a cura di), *Architectures of Earth System Governance: Institutional Complexity and Structural Transformation*, Cambridge e New York NY, 2020.

⁴⁷ F. Bierman et al., *Earth System Governance. People, Places, and the Planet. Science and Implementation Plan of the Earth System Governance Project*, Bonn, 2009, 14 s.

⁴⁸ M. Carducci, *Voce Natura (diritti della)*, cit., 511.

⁴⁹ S. Baldin, *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, cit., 268.

⁵⁰ P.J. Crutzen, *Geology of mankind*, cit., 23.

ricerca di una soluzione del problema per la quale viene invocato. Il tutto in continuità con quanto una dottrina consolidata reputa essere il fondamento dello stato di eccezione, che viene di norma concepito con riferimento alle «minacce alla sicurezza nazionale», e che occorre ora estendere anche alle «sfide poste dalla questione ambientale»⁵¹. Certo, si usa differenziare tra stato di emergenza e stato di eccezione, sostenendo che il primo è funzionale al mantenimento dell'ordine costituzionale, sovvertito invece dal secondo⁵². E tuttavia lo stato di emergenza finisce per sconfinare nello stato di eccezione nel momento in cui l'emergenza provocata dalla crisi ecologica viene utilizzata per elevare «il paradigma della sicurezza» a «prassi governativa»⁵³. Nel colco di una tendenza ben radicata e rappresentata nel corso del Secolo breve⁵⁴, che assume ora le sembianze di un vero e proprio «Leviatano climatico»: una «sovranità planetaria connotata da un'eccezione proclamata in nome della salvaguardia della vita sulla Terra»⁵⁵.

Non tutti stabiliscono una connessione tra diritto del sistema terra e stato di eccezione in termini così perentori, e tuttavia è diffuso tra i suoi cultori il convincimento che esso deve per un verso evitare gli eccessi riconducibili all'approccio tecnocratico, ma per un altro verso sottrarsi alle strettoie imposte dalle «sacre fondamenta costituzionali dell'ordinamento giuridico». Sarebbe questo il senso con cui si descrive il diritto del sistema terra come diritto «adattivo, predittivo, reattivo e accomodante della complessità», in quanto tale bisognoso di contemplare il ricorso a «poteri discrezionali più ampi» e persino di ammettere «limitazioni alla *rule of law*»⁵⁶.

Se così stanno le cose, il diritto del sistema terra è tutt'altro che una costruzione innovativa: assume le sembianze di un ordinamento tipico della «cultura dello Stato amministrativo concepito per gestire, facilitare e controllare gli attributi della civiltà moderna»⁵⁷. Certo, l'antropocene pone di fronte a sfide e a veri e propri mutamenti di paradigma che impongono di ripensare il diritto in termini ecosistemici, e con essi le modalità della partecipazione democratica alla base della sua produzione. Ciò non toglie peraltro che occorra evitare il ricorso a istituti pensati per patologie transitorie, ma inevitabilmente destinati a divenire strumenti per affrontare una condizione avviata a divenire fisiologica⁵⁸. Più in generale lo sviluppo di una «eco-democrazia» non deve assumere le sembianze di una postdemocrazia: deve limitare l'esercizio delle libertà economiche ma non

⁵¹ J. Stacey, *The Environmental Emergency and the Legality of Discretion in Environmental Law*, in 52 *Osgoode Hall Law Journal*, 2015, 985 ss. Anche Id., *The Constitution of the Environmental Emergency*, Oxford, 2018.

⁵² Ad es. G. Pellegrino, *Emergenza, pandemia e libertà*, ne *Il Mulino*, 2020, 497 ss.

⁵³ G. Mann e J. Wainwright, *Il nuovo Leviatano. Una filosofia politica del cambiamento climatico* (2018), 2019, 8.

⁵⁴ D'obbligo il riferimento a G. Agamben, *Stato di eccezione*, Torino, 2003.

⁵⁵ G. Mann e J. Wainwright, *Il nuovo Leviatano*, cit., 27.

⁵⁶ L.J. Kotzé, *Reflections on the Rule of Law in a Time of Socio-ecological Crisis*, in 31 *Journal of Environmental Law*, 2019, 376.

⁵⁷ B. Pardy, *The Unbearable Licence of Being the Executive: A Response to Stacey's Permanent Environmental Emergency*, in 52 *Osgoode Hall Law Journal*, 2015, 1036.

⁵⁸ G. Reeder, *The Constitution of the Environmental Emergency by Jocelyn Stacey*, in 57 *Osgoode Hall Law Journal*, 2020, 270.

anche delle libertà politiche, che devono anzi trovare nuove forme di espressione. Tanto più che «uno Stato autoritario verde» finirebbe inevitabilmente per comportare «svantaggi sia per la collettività, sia in merito allo scopo di tutela dell'ambiente naturale»⁵⁹.

Proprio a questi aspetti si dedica una ricca letteratura che da tempo riflette sulle modalità di tutela della natura che ricalcano lo schema della *governance*, ma nel contempo si premurano di rispettare la *rule of law*. La combinazione dei due aspetti conduce alla *rule of law* ambientale (*environmental rule of law*), concepita come modalità attraverso cui la tutela mira a non divenire arbitraria e imprevedibile⁶⁰. È una combinazione complessa in quanto richiede in ultima analisi di tenere insieme un punto di vista ecocentrico, come quello che si mira a rappresentare attraverso la *governance* del sistema terra, e un punto di vista antropocentrico, come tipicamente quello a partire dal quale si è sviluppata la *rule of law* per gli umani (*rule of law for humans*)⁶¹.

Il tema è stato anche oggetto di considerazione a livello di Nazioni Unite, nel cui ambito si è da ultimo prodotto un primo rapporto globale dedicato proprio alla *rule of law* ambientale. Si tratta a ben vedere di riflessioni sviluppate a partire dal tema della sostenibilità, in quanto tali attente più al profilo dei diritti sociali che non a quello dei diritti politici, completate dal rilievo che la *rule of law* ambientale «è fondamentale per la salute umana e il benessere»: garantisce che «il diritto delle persone di accedere e utilizzare la terra, l'acqua, le foreste, e altre risorse sia rispettato e protetto». Il riflesso sui diritti politici è peraltro assicurato dalla considerazione che la stessa *rule of law* «conferisce agli obiettivi ambientali gli elementi essenziali dello Stato di diritto e sostiene la riforma del diritto ambientale e della *governance*»⁶². Come si vede, se per un verso si parla di partecipazione, per un altro lo si fa evocando schemi tipici della democrazia deliberativa, il che pregiudica non poco il menzionato tentativo di tenere insieme diritto della natura e *rule of law*.

Da segnalare infine coloro i quali reputano che il rapporto tra i due termini sia complesso, ma anche che esso si stia avviando a trovare un punto di caduta capace di alimentare la tutela della natura senza comprimere in modo preoccupante la *rule of law*. Di più: visto che la tutela della natura richiede di superare la dimensione nazionale, e magari di instaurare un sistema deliberativo a livello planetario⁶³, la minaccia principale è ora rappresentata dai «movimenti populistici, nazionalisti e autoritari di destra che a livello mondiale mettono sotto pressione la *rule of law* e in pericolo gli sforzi di avanzare nella cooperazione sul cambiamento climatico»⁶⁴. Il modo

⁵⁹ S. Messina *Eco-democrazia: per una fondazione ecologica del diritto e della politica*, Nocera Inferiore, 2019, 117 ss.

⁶⁰ Ad es. H. Baumeister (a cura di), *Wege zum ökologischen Rechtsstaat: Umweltschutz ohne Öko-Diktatur*, Taunusstein, 1994.

⁶¹ Per tutti C. Voigt (a cura di), *Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, Cambridge, 2013.

⁶² United Nations environment Programme, *Environmental Rule of Law. First Global Report*, Nairobi, 2019, 1 ss.

⁶³ J.S. Dryzek et al., *Deliberative Global Governance*, Cambridge, 2019.

⁶⁴ C. Carlarne, *Climate Change, Human Rights, and the Rule of Law*, in 25 *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, 2020, 11 ss.

di intendere la partecipazione a livello globale, in quanto necessariamente diverso da quello tipico del livello nazionale, non dovrebbe essere invece assunto come un limite, sebbene occorra valutare criticamente il suo carattere deliberativo, se non altro per mitigare possibili «effetti sul piano delle diseguaglianze»⁶⁵.

Torneremo ancora su questi aspetti, per verificare se davvero la dimensione globale del problema ambientale richieda necessariamente soluzioni radicate a quel livello. Per considerare se ne merito il contesto nazionale non sia invece da rivalutare in quanto strumento idoneo a produrre il risultato sperato, o quantomeno a impedire che i difetti del diritto del sistema terra finiscano per impedire il suo ottenimento.

4. Sistema terra, diritti della natura e diritti umani ambientali

I cultori del diritto del sistema terra sottolineano che se esso si definisce inclusivo, è perché mira a costruire la relazione tra l'uomo e la natura in termini paritari, e comunque a superare il tradizionale schema per cui la seconda viene sistematicamente sfruttata dal primo. Di qui l'esortazione a «concedere agli umani e ai non umani il medesimo *status* giuridico», e a concepire di conseguenza «diritti della natura»: della natura nel suo insieme, di sue singole componenti ed eventualmente dei processi naturali⁶⁶.

Altri nel passato avevano avanzato una simile idea, sebbene formulata in termini generici. Primo fra tutti Henry Stephens Salt, che alla fine dell'Ottocento dedicò un saggio ai «diritti degli animali» per prendere posizione contro quanto si sarebbe successivamente definito in termini di specismo: la teoria secondo cui la specie umana è superiore rispetto alle altre specie, motivo per cui è legittimo riconoscere alla prima uno *status* privilegiato rispetto alle seconde⁶⁷. Per una consapevole traduzione in termini giuridici di una simile idea occorre tuttavia attendere ancora, almeno fino al principio degli anni settanta del Secolo scorso, quando Christopher Stone propose di attribuire diritti agli alberi⁶⁸. La proposta venne formulata mentre era ancora pendente il giudizio della Corte suprema degli Stati Uniti originato dal tentativo di una associazione ambientalista di impedire la costruzione di una stazione sciistica nella Sierra Nevada. La Corte lo respinse con la motivazione che l'associazione non subiva alcun danno da una simile iniziativa, ma la proposta di Stone venne ripresa nella decisione dissenziente del giudice William Douglas. Questi sostenne invero che, se altri «oggetti inanimati» come ad esempio le società potevano essere «parti in causa», lo stesso doveva poter valere per «valli, prati alpini, fiumi, laghi, estuari, spiagge, creste, boschetti di alberi, paludi o addirittura aria che sente le

⁶⁵ H. Stevenson, *Deliberative Policy Analysis*, in P.H. Pattberg e F. Zelli (a cura di), *Global Environmental Governance and Politics*, Cheltenham, 2015, 102.

⁶⁶ L.J. Kotzé, *Earth System Law for the Anthropocene*, cit., 6 s.

⁶⁷ H.S. Salt, *Animals' Rights Considered in Relation to Social Progress* (1892), London, 1980. V. anche J. Muir, *A Thousand-mile Walk to the Gulf*, Boston Ma e New York NY, 1916.

⁶⁸ C.D. Stone, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*, in 45 *Southern California Law Review*, 1972, 450 ss. V. ora Id., *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment*, Oxford, 2010.

pressioni distruttive della moderna tecnologia e della vita moderna»: a queste componenti della natura occorre consentire di stare in giudizio per il tramite delle persone che «hanno con essi una relazione significativa»⁶⁹.

Questa vicenda ha stimolato un partecipato dibattito sui «diritti della natura»⁷⁰, che tra le altre cose ha messo in luce come essi siano un fondamento delle tradizioni ctonie, che pure non utilizzano a tal fine una simile locuzione: quelle tradizioni sono premoderne e pertanto non conoscono costruzioni, come quelle incentrate sui diritti individuali, pensate in funzione di entità distinte dalla comunità⁷¹. Si spiega così la circostanza per cui il riconoscimento dei diritti della natura costituisce un tratto distintivo del *nuevo constitucionalismo* andino, che sviluppa la tutela della natura proprio a partire dai paradigmi mutuati dalla cultura indigena⁷². Il tutto alla base di un contratto sociale che si allontana da un modello di «socialità statocentrica», dal momento che le sue parti non sono i cittadini bensì le persone e la natura, e il suo fondamento è il riconoscimento della «pluralità di identità degli esseri viventi»⁷³. Un contratto incentrato dunque sul concetto di *buen vivir*, di difficile definizione ma comunque relativo a un approccio olistico all'esistenza e anzi alla coesistenza: condotta in armonia e «in equilibrio con la comunità e con la natura»⁷⁴.

Questo schema si ritrova nella Costituzione ecuadoregna del 2008, dove è esplicito il riferimento al diritto della natura «a essere rispettata integralmente nella sua esistenza con il mantenimento e la rigenerazione dei suoi cicli vitali, della sua struttura, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi», e dove si precisa che esso può essere azionato da una pluralità di soggetti pubblici e privati: «ciascuna persona, ciascuna comunità, popolo o nazionalità può richiedere all'autorità pubblica l'applicazione dei diritti della natura» (art. 71). Gli stessi diritti sono poi riconosciuti nell'ordinamento boliviano, sebbene a livello primario⁷⁵: una soluzione adottata anche in Uganda⁷⁶ e in Nuova Zelanda, anche se in quest'ultimo caso limitatamente a un fiume considerato sacro dalle popolazioni indigene⁷⁷. E non mancano

⁶⁹ *Sierra Club v. Morton*, 405 U.S. 727 (1972), 743.

⁷⁰ Nella letteratura meno recente ad es. S. Castignone (a cura di), *I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, Bologna, 1985.

⁷¹ Ad es. H.P. Glenn, *Legal Traditions of the World*, cit., 73 ss.

⁷² Cfr. A. Somma, *Sull'identità del diritto latinoamericano*, in *Scritti in onore di Mario Losano. Dalla filosofia del diritto alla comparazione giuridica*, Torino, 2021, 497 ss.

⁷³ M. Carducci, *La Costituzione come "ecosistema" nel nuevo constitucionalismo delle Ande*, in S. Bagni (a cura di), *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna, 2013, 11 ss.

⁷⁴ S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparatistici*, Torino, 2019, 14.

⁷⁵ La *Ley de derechos de la Madre Tierra* del 2019 menziona i seguenti «diritti della Madre terra»: «alla vita... alla diversità della vita... all'acqua... all'aria salubre... all'equilibrio... al ripristino... a vivere libera dalla contaminazione» (art. 7).

⁷⁶ Per il *National Environment Act* del 2019 la natura ha «il diritto di esistere, persistere, mantenere e rigenerare i suoi cicli vitali, le sue strutture, le sue funzioni e i suoi processi in evoluzione» (art. 4).

⁷⁷ Cfr. il *Whanganui River Claims Settlement Bill* del 2017. Ad es. R. Louvin, *L'attribuzione di personalità giuridica ai corpi idrici naturali*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2017, 623 ss. e J. Talbot-Jones e J. Bennett, *Toward a Property Rights Theory of Legal Rights for Rivers*, in 164 *Ecological Economics*, 2019, 106352.

riconoscimenti a livello giurisprudenziale, come in particolare quelli accordati dalla Corte suprema colombiana, anche in questo caso a beneficio di un corso d'acqua⁷⁸.

Dobbiamo a questo punto dire dei fautori del diritto del sistema terra che sostengono l'inopportunità di ricorrere a finzioni, quando queste conducono alla equiparazione dell'umano al non umano: quando non sono funzionali a soddisfare necessità umane, ovvero non sono relative a gruppi di persone «legate da un vincolo costituito dallo scopo comune della loro attività»⁷⁹. L'equiparazione dell'umano al non umano produce invero una sorta di cortocircuito: da un lato perché «i diritti azionabili dell'ambiente in generale, o di un qualsiasi aspetto della natura in particolare, richiederanno sempre esseri umani per affermare o negare quei diritti», e dall'altro perché «gli esseri umani non possono trascendere la loro umanità». Di qui la conclusione che «il vero ecocentrismo da parte degli umani è impossibile» e anzi che, se lo fosse, «richiederebbe un grado di misantropia che nessun democratico di nessun tipo troverebbe accettabile»⁸⁰. Motivo per cui occorrerebbe evitare la scorciatoia retorica dei diritti della natura per concentrarsi invece sui doveri degli umani nei suoi confronti⁸¹, mettendo a fuoco i quali l'antropocentrismo di cui la costruzione in discorso è inevitabile espressione viene quantomeno ridimensionato: «si svuota di temibili connotazioni» se «la specie umana non si pensa come dominatrice incontrollata della natura, ma come specie responsabile di quanto la circonda»⁸².

Il cortocircuito di cui parliamo si mostra in tutte le sue implicazioni nei casi in cui il soggetto chiamato ad azionare i diritti della natura è altresì titolare di diritti di pari livello in contrasto con i primi. Il che non è certo infrequente, come fanno notare coloro i quali sottolineano le potenziali frizioni tra i diritti della natura e i diritti delle comunità indigene. Frizioni che i fautori del diritto del sistema terra tentano di ricomporre ricorrendo a costruzioni come i «diritti umani ecologici» o «diritti bioculturali», i quali scaturiscono però da un compromesso che presenta «ambiguità dal punto di vista etico»: quello per cui si riconoscono diritti alle comunità indigene come contropartita per l'accettazione da parte loro del «riconoscimento alla natura dello *status* di co-titolare». Con il risultato che a quelle comunità si finisce

⁷⁸ Corte costituzionale, decisione T-622 del 2016 relativa al fiume Atrato. Similmente l'Alta corte dello Stato himalayano dell'Uttarakhand nell'India settentrionale a proposito dei fiumi Gange e Yamuna: cfr. J.C. Gellers, *Earth System Law and the Legal Status of Non-humans in the Anthropocene*, in 7 *Earth System Governance*, 2021, 100083.

⁷⁹ Si cui G. Alpa, *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della "natura" come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in *Rivista italiana per le Scienze giuridiche*, 2020, 29 ss.

⁸⁰ W.F. Baber e R.V. Barlett, *Environmental Human Rights in Earth System Governance*, Cambridge e New York NY, 2020, 3.

⁸¹ Così come occorrerebbe approfondire i doveri delle generazioni presenti piuttosto che i diritti di quelle future: M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in *Diritto e società*, 2008, 147 ss.

⁸² M. Tallacchini, *Una scienza per la natura, una filosofia per la terra*, in Id. (a cura di), *Etiche della terra. Antologia di filosofia dell'ambiente*, Milano, 1998, 1 ss.

per riconoscere diritti umani dimezzati perché «ambientalmente condizionati»⁸³.

Similmente, sempre tra i cultori del diritto del sistema terra, si è coniato il concetto di «giustizia planetaria» o più precisamente «socio ecologica». Si vuole con ciò sottolineare l'opportunità di superare la centralità degli aspetti redistributivi, ma anche di sviluppare il loro completamento: accanto al riconoscimento e alla rappresentanza⁸⁴, frutto di una sensibilità meramente intragenerazionale, occorre valorizzare le aspettative delle «entità umane e non umane delle generazioni presenti e future»⁸⁵.

In letteratura si sottolinea come la combinazione di diritti della natura e diritti umani possa assumere una valenza positiva, se vista come il tentativo di concepire un diritto del sistema terra connotati da una maggiore considerazione per i suoi aspetti sostanziali, o comunque di relativizzare la prevalenza di quelli procedurali cui rinvia il riferimento alla *governance* del sistema terra. Una simile combinazione si fonda sul riconoscimento dei «diritti umani ambientali» e sulla loro erezione a fondamento di una «*governance* democratica del sistema terra». E sulla precisazione che la nozione di diritti fondamentali ambientali è volta a ricomprendere quelli direttamente concernenti la tutela di «interessi ambientali vitali», ma non intende limitarsi a questi: include posizioni, come il «diritto al cibo e all'acqua», che costituiscono il presupposto affinché i loro titolari possano godere di «altri diritti fondamentali che non sono di carattere direttamente ambientale»⁸⁶.

È indubbiamente da apprezzare la volontà di tenere insieme quanto si intende con il concetto di democrazia e il «rispetto di standard minimi di razionalità ecologica», e in particolare di mediare tra questo e la promozione dei diritti fondamentali e della *rule of law*: circostanza che abbiamo visto non essere scontata per i fautori della *governance* del sistema terra⁸⁷. Si tratta peraltro di una mera enunciazione di principio, a cui non fanno seguito riflessioni più approfondite attorno alla necessità che il diritto del sistema terra, in quando ordinamento globale, si misuri con i notevoli ostacoli alla costruzione di un ordine democratico globale⁸⁸. Al contrario quella enunciazione si accompagna all'indicazione di obiettivi tanto desiderabili quanto fumosi nella loro identificazione: come la promozione

⁸³ G. Sajeve, *Environmentally Conditioned Human Rights*, in D.P. Corrigan e M. Oksanen (a cura di), *Rights of Nature. A Re-examination*, London e New York NY, 2021, 2021, 85 ss.

⁸⁴ Nel senso chiarito da N. Fraser, *Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World*, Polity Press, Cambridge, 2008.

⁸⁵ K. Pope, M. Bonatti e S. Sieber, *The What, Who and How of Socio-Ecological Justice: Tailoring a New Justice Model for Earth System Law*, in 10 *Earth System Governance*, 2021, 100124.

⁸⁶ W.F. Baber e R.V. Barlett, *Environmental Human Rights in Earth System Governance*, cit., 59 ss.

⁸⁷ *Ivi*, 38 ss.

⁸⁸ Su cui ad es. R.O. Keohane, *Nominal Democracy? Prospects for Democratic Global Governance*, in 13 *International Journal of Constitutional Law*, 2015, 343 ss.

dell'uguaglianza, o della giustizia intersezionale, o ancora di una corretta allocazione dei costi e benefici della cooperazione sociale⁸⁹.

Il discorso si fa se possibile ancora più fumoso nel momento in cui si precisa che, per riconoscere ai diritti umani ambientali una valenza dal punto di vista della «aggiudicazione» e non della loro mera «declaratoria», ovvero per renderli effettivi e non semplicemente validi, occorre che siano fondati sul «consenso»⁹⁰. Così facendo, infatti, si restituisce centralità ai meccanismi della democrazia deliberativa, e dunque si finisce per minare alle fondamenta il proposito di ripristinare diritti fondamentali, *rule of law* e ordine democratico: valori bisognosi di edificarsi a partire da meccanismi volti ad assicurare la possibilità di incidere sull'esito dei processi decisionali, e non semplicemente di prendervi parte.

Avremo modo di tornare sulla centralità della democrazia partecipativa per lo sviluppo della tutela della natura, e soprattutto di riflettere alla luce di essa sulla centralità della dimensione nazionale come punto di riferimento per l'affermazione di una prospettiva autenticamente ecocentrica.

5. Il diritto internazionale dell'ambiente

Quanto abbiamo fin qui ricostruito, porta a concludere che la tutela della natura richiede strumenti innovativi rispetto a quelli contemplati dal tradizionale diritto dell'ambiente, ma anche che la proposta di un diritto del sistema terra pone problemi non trascurabili quanto alla sua compatibilità con i fondamenti del costituzionalismo. Fondamenti che concernono i rapporti tra il cittadino e l'autorità pubblica, e in ultima analisi il presidio di un ordine incentrato sulla democrazia politica, ma anche le relazioni tra l'individuo e la società e soprattutto il mercato, ovvero tra il primo e l'autorità privata, quindi un profilo attinente alla democrazia economica⁹¹.

Una tutela della natura che non mortifichi il costituzionalismo, o che almeno non sia al servizio del «costituzionalismo estrattivo»⁹², richiede inevitabilmente di considerare l'ente statale in termini differenti da quelli invocati da coloro secondo cui la soluzione di problemi di dimensione globale deve radicarsi necessariamente a livello ultrastatale: come se il criterio da adottare fosse meramente geografico e non anche e soprattutto squisitamente politico. Prima di approfondire questo aspetto, e dunque mostrare l'utilità di una rivalutazione della dimensione nazionale in quanto strumento più idoneo a ottenere le finalità auspiccate, occorre illustrare lo stato dell'arte quanto all'edificazione di un diritto della natura. Occorre poi mettere a fuoco i risvolti di un fenomeno che appare come la ricaduta inevitabile della disinvoltura con cui si trascura e anzi ostacola il coinvolgimento nel merito del livello statale: l'erezione del mercato e con

⁸⁹ Citazioni in S. Burch et al., *New directions in Earth System Governance Research*, in 1 *Earth System Governance*, 2019, 100006, 3 ss.

⁹⁰ W.F. Baber e R.V. Barlett, *Environmental Human Rights in Earth System Governance*, cit., 38 ss.

⁹¹ Ad es. A. Somma, *Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale*, Roma, 2018, 39 ss.

⁹² M. Carducci, «Estrattivismo» e «nemico» nell'era «fossile» del costituzionalismo, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2019 Fasc. spec., 61 ss.

esso del meccanismo concorrenziale a principale strumento di allocazione delle risorse ambientali in funzione della loro preservazione per le generazioni future.

Occupiamoci dunque del primo aspetto e più precisamente del diritto internazionale dell'ambiente, che considereremo limitatamente alle misure adottate per fronteggiare il cambiamento climatico⁹³. Svolgeremo poi qualche riflessione su quanto alcuni considerano il costituendo diritto costituzionale ambientale, celebrato come ordinamento capace di assolvere alle funzioni del diritto internazionale dell'ambiente, ove questo fosse capace di superare gli ostacoli al suo sviluppo in termini ecocentrici.

Il diritto internazionale dell'ambiente nasce e si sviluppa a partire dal convincimento che sia possibile ripristinare l'equilibrio tra l'uomo e la natura: non considera avvenuta la transizione dall'olocene all'antropocene, o eventualmente la ritiene una vicenda reversibile⁹⁴. Un simile convincimento condiziona il complessivo sviluppo di questo settore dell'ordinamento, che i fautori di un diritto del sistema terra considerano irrimediabilmente fondato sull'antropocentrismo come punto di riferimento per articolare la relazione tra l'uomo e la natura, reputato un effetto del primato attribuito alla dimensione nazionale⁹⁵.

Questo giudizio coglie indubbiamente nel segno se riferito ai primi passi del moderno diritto internazionale dell'ambiente, che convenzionalmente si reputa abbia preso forma con la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano tenutasi a Stoccolma nel 1972⁹⁶. La conferenza si chiuse con l'approvazione di una dichiarazione di «principi per ispirare e guidare i popoli del mondo nella preservazione e preservazione dell'ambiente» (Dichiarazione di Stoccolma). La sua ispirazione antropocentrica attraversa l'intero testo e può essere colta in modo esemplare dalle affermazioni con cui si apre, e in particolare quella per cui l'uomo, che «è al tempo stesso creatura e modellatore del suo ambiente», deve «costantemente... continuare a scoprire, inventare, creare e progredire» al fine di «portare a tutti i popoli i benefici dello sviluppo»⁹⁷.

Si deve alla Conferenza di Stoccolma anche il varo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep), una organizzazione cui si è affidato il compito di «promuovere la cooperazione internazionale in materia

⁹³ Le quali evidentemente non esauriscono l'insieme delle fonti del diritto internazionale dell'ambiente, ma sono probabilmente le più significative per identificarne le linee politico normative di fondo e valutare nel merito l'aperura verso un approccio olistico alla protezione della natura: ad es. O. Schachter, *The Emergence of International Environmental Law*, in 44 *Journal of International Affairs*, 1991, 457 ss. Per una panoramica sul diritto internazionale dell'ambiente v. comunque a B. Pozzo, *Voce Tutela dell'ambiente (diritto internazionale)*, in *Enciclopedia del diritto. Annali*, vol. 3, Milano, 2010, 1158 ss. e da ultimo M. Fitzmaurice, M.S. Wong e J. Crampin, *International Environmental Law. Text Cases and Materials*, Cheltenham, 2022.

⁹⁴ R.E. Kim, *Taming Gaia 2.0: Earth System Law in the Ruptured Anthropocene*, in 9 *Anthropocene Review*, 2022, 411 ss.

⁹⁵ L.J. Kotzé e R.E. Kim, *Earth System Law: The Juridical Dimensions of Earth System*, in 1 *Earth System Governance*, 2019, 100003.

⁹⁶ Per tutti P.H. Sand, *Origin and History*, in L. Rajamani e J. Peel (a cura di), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, 2. ed., Oxford, 2021, 56 ss.

⁹⁷ Ad es. P. Birnie, *The Development of International Environmental Law*, in 3 *British Journal of International Studies*, 1977, 169 ss.

ambientale e di raccomandare politiche finalizzate a tale scopo»⁹⁸. Il Programma si è in effetti attivato in tal senso⁹⁹, di fatto per implementare la dichiarazione di principi appena ricordata¹⁰⁰, tuttavia con iniziative non necessariamente debitorie nei confronti dell'approccio antropocentrico. Proprio in questo ambito si sono del resto promosse le risoluzioni delle Nazioni Unite, richiamate in apertura, che al principio degli anni ottanta hanno promosso il superamento dell'approccio e menzionato a tal fine la natura come entità entro cui è ricompreso il genere umano, dunque non privilegiata rispetto alle sue altre componenti.

Occorre inoltre considerare che l'enfasi sul «sottosviluppo» come fonte della «maggior parte dei problemi ambientali» era funzionale a rispondere alle aspettative dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo, i quali consideravano a buon titolo le preoccupazioni ambientaliste alla stregua di ostacoli neocoloniali alla loro volontà di riscatto economico¹⁰¹. Ciò trovava riscontro nella Dichiarazione di Stoccolma, che certifica come gli Stati avessero «il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse in linea con le loro politiche ambientali», ma anche «la responsabilità di garantire che le attività entro la loro giurisdizione o il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati»¹⁰². Del resto la Dichiarazione vede la luce nello stesso anno in cui viene pubblicato il celeberrimo Rapporto «sui limiti dello sviluppo», in realtà «sui miti della crescita», commissionato dal Club di Roma al *Massachusetts Institute of Technology*¹⁰³.

Detto questo, il fondamento del moderno diritto internazionale dell'ambiente sviluppatosi nel corso degli anni settanta e ottanta è complessivamente antropocentrico. Tanto che proprio il riconoscimento di questa caratteristica ha dato la stura a una nuova stagione di questo settore dell'ordinamento, inaugurata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992.

La Conferenza produsse innanzi tutto la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il cui obiettivo è «adottare misure volte a conseguire... la stabilizzazione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire pericolose interferenze antropiche con il sistema climatico»¹⁰⁴. Alla ratifica della Convenzione avvenuta due anni dopo fecero seguito Conferenze annuali tra le sue parti (Cop), a partire da quella tenutasi a Kyoto nel 1997 e conclusasi con

⁹⁸ Risoluzione dell'Assemblea generale *Institutional and financial arrangements for international environmental cooperation* n. 2997 del 15 dicembre 1972.

⁹⁹ Per tutti C.A. Peterson, *The Role of the United Nations Environment Programme (Unep) in the Development of International Environmental Law*, in *5 American University International Law Review*, 1990, 351 ss.

¹⁰⁰ Ad es. M.A. Gray, *The United Nations Environment Programme: An Assessment*, in *20 Environmental Law*, 1990, 294 ss.

¹⁰¹ Citazioni in S. Ataputtu, *Global South Approaches*, in L. Rajamani e J. Peel (a cura di), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, cit., 183 ss.

¹⁰² Art. 21. Al proposito C.C. Joyner, *Stockholm in Retrospect: Progress in the International Law of Environment*, in *136 World Affairs*, 1974, 356 s.

¹⁰³ D. Meadows et al., *The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*, New York NY, 1972.

¹⁰⁴ Per tutti P. Sands, *The Greening of International Law: Emerging Principles and Rules*, in *1 Indiana Journal of Global Legal Studies*, 1994, 293 ss.

l'adozione di un protocollo volto a ridurre le emissioni di gas climalteranti del 5% in media rispetto ai livelli del 1990 entro il 2012¹⁰⁵. Il protocollo venne emendato in occasione della Conferenza annuale di Doha del 2012, quando le parti decisero di estendere i loro impegni sino al 2020 e di ampliare la lista dei gas presi in considerazione. Alla Conferenza di Parigi nel 2015 le parti stabilirono infine di limitare l'incremento delle temperature ben al di sotto dei due gradi rispetto ai valori preindustriali, e di raggiungere un simile obiettivo per il 2030. Con l'occasione decisero anche che per la metà del Secolo si dovrà perseguire la neutralità carbonica, ovvero l'equilibrio tra le emissioni e l'assorbimento di carbonio¹⁰⁶.

A ben vedere, le evoluzioni del diritto internazionale dell'ambiente finora descritte non si sono ritenute sufficienti a tracciare una inversione di tenenza rispetto al suo costituire un ordinamento in ultima analisi non dissociabile da un approccio antropocentrico alla tutela della natura: un ordinamento incapace di ripensarsi in termini olistici¹⁰⁷. Tanto che la proposta di un diritto del sistema terra nasce proprio per ovviare a un simile vizio di fondo¹⁰⁸, ovvero per incentivare riletture del fenomeno diritto all'altezza dell'antropocene¹⁰⁹, o più precisamente per definire le ricadute in termini normativi di quanto definito a livello di *governance* del sistema terra¹¹⁰.

Avremo modo di tornare sui meccanismi concepiti a livello internazionale per contenere il cambiamento climatico, e in particolare di mettere in luce come siano irrimediabilmente compromessi dal loro coordinamento con il processo di mercificazione e finanziarizzazione della natura¹¹¹: come appaiano più che mai prigionieri di un approccio antropocentrico alla sua tutela. Lo stesso approccio si ricava del resto da due documenti varati entrambi dalla Conferenza di Rio: la Dichiarazione sull'ambiente e lo sviluppo, non a caso concepita come un completamento della dichiarazione di Stoccolma¹¹², e l'Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile,

¹⁰⁵ Ad es. W. Durner, *The Implementation of the Climate Change Convention*, in *Archiv des Völkerrechts*, 1999, 415 ss.

¹⁰⁶ Ad es. J.D. Caytas, *The COP21 Negotiations: One Step Forward, Two Steps Back*, in 19 *Consilience*, 2018, 1 ss.

¹⁰⁷ M.C. Petersmann, *Symptotic Thinking and Earth System Law: The Earth, its Subjects and the Law*, in 9 *Earth System Governance*, 2021, 100114.

¹⁰⁸ L.J. Kotzé, *International Environmental Law's Lack of Normative Ambition: An Opportunity for the Global Pact for the Environment?*, 16 *Journal for European Environmental & Planning Law*, 2019, 213 ss.

¹⁰⁹ L. du Toit e L.J. Kotzé, *Reimagining International Environmental Law for the Anthropocene: An Earth System Law Perspective*, in 11 *Earth System Governance*, 2022, 100132.

¹¹⁰ L.J. Kotzé e R.E. Kim, *Earth System Law: The Juridical Dimensions of Earth System Governance*, in 1 *Earth System Governance*, 2019, 100003.

¹¹¹ Fin d'ora ad es. A. Mboya, *Human Rights And The Global Climate Change Regime*, in 58 *Natural Resources Journal*, 2018, 51 ss.

¹¹² Ripresa alla lettera ad esempio nel Principio 2: «Gli Stati, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi delle leggi internazionali, hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse in funzione delle rispettive politiche ambientali e di sviluppo e hanno la responsabilità di assicurare che tali attività nel loro ambito di competenza o di controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o territori oltre i confini della giurisdizione nazionale».

locuzione anch'essa intrisa di antropocentrismo, come diremo meglio fra breve.

6. Segue: il costituzionalismo ambientale globale

Prima di procedere in tal senso, occorre dire della letteratura che reputa il diritto internazionale dell'ambiente intrinsecamente inefficace o peggio complice nel determinare la crisi del sistema terra. Innanzi tutto a causa della sua essenza di ordinamento dominato dagli Stati sovrani e dai loro interessi politici ed economici¹¹³, e poi perché in massima parte considera solo specifiche componenti del bene natura: mostrandosi così incapace di valorizzarla nel suo complesso, e a monte di riconoscere l'interdipendenza funzionale dei suoi elementi¹¹⁴.

Muove da questi rilievi il tentativo di accreditare l'esistenza di un costituzionalismo ambientale globale, da concepire come precipitato dei principi di un diritto ambientale globale dotati di una effettività superiore rispetto a quella riconosciuta al diritto internazionale dell'ambiente. Se non altro perché i principi in discorso trovano riscontro diffuso, sebbene con variazioni a livello locale, le quali non mettono però in discussione una convergenza da registrare innanzi tutto sul piano funzionale. Il tutto alimentato da fonti di produzione le più disparate, comprendenti gli Stati nazionali e le organizzazioni internazionali e sovranazionali, ma anche entità private come le organizzazioni non governative e le imprese multinazionali, ovvero le fonti del diritto transnazionale¹¹⁵.

Un riscontro decisivo della solidità del costituzionalismo ambientale globale, e a monte del diritto ambientale globale, deriverebbe dal suo essere oramai radicato nel diritto superprimario degli Stati nazionali¹¹⁶. La costituzionalizzazione dell'ambiente interessa invero tre quarti delle Carte fondamentali, a riprova di come si sia oramai superata la fase della mera declamazione di obiettivi di politica del diritto, a favore di una vera e propria «rivoluzione» che ha trasformato la protezione della natura «da preoccupazione tutto sommato secondaria a elemento imprescindibile nell'assetto costituzionale di una grande maggioranza di Stati»¹¹⁷: con ciò marcando a livello superprimario il passaggio da concezioni antropocentriche a sensibilità di matrice ecocentrica cui abbiamo fatto più volte riferimento¹¹⁸. Il tutto sulla scia di quanto sta avvenendo in altri ambiti, come in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani e della *rule of*

¹¹³ Giudizio notoriamente risalente: fra i tanti G. Palmer, *New Ways to Make International Environmental Law*, in 86 *American Journal of International Law*, 1992, 270 ss.

¹¹⁴ L.J. Kotzé, *Earth System Law for the Anthropocene*, cit., 5.

¹¹⁵ T. Yang e R.V. Percival, *The Emergence of Global Environmental Law*, in 36 *Ecology Law Quarterly*, 2009, 615 ss.

¹¹⁶ K. Bosselmann, *Global Environmental Constitutionalism: Mapping the Terrain*, in 21 *Widener Law Review*, 2015, 171 ss.

¹¹⁷ D. Amirante, *L'ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Fasc. spec. 2019, 3.

¹¹⁸ E. Mostacci, *L'ambiente e il suo diritto nell'ordito costituzionale*, in R. Ferrara e M.A. Sandulli (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. 1, *Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno*, Milano, 2014, 271 ss.

law, e in un certo senso con l'avallo delle Nazioni Unite: esplicitate nell'indicare la convergenza delle soluzioni adottate a livello di diritto costituzionale nazionale come punto di riferimento per superare l'*impasse* del diritto internazionale dell'ambiente¹¹⁹.

Per quanto espressivo di orientamenti comuni, il diritto costituzionale nazionale non può peraltro tradursi in disposizioni di diritto costituzionale globale. Questo può legittimamente fondarsi unicamente sull'insieme degli accordi internazionali in materia ambientale (*mutual environmental agreement*): esiste cioè solo in forma debole¹²⁰. Non è invece concepibile in forma forte, in quanto non trova fondamento in fonti internazionali capaci di orientare il comportamento degli Stati in materia ambientale in modo univoco: non vi è modo di accreditare «l'integrità ecologica globale come *Grundnorm*»¹²¹.

Ma non è tutto. Se anche fosse una realtà, il costituzionalismo ambientale globale presenterebbe alcuni aspetti problematici che la cortina fumogena dei facili entusiasmi per le acquisizioni in termini di tutela della natura non possono mettere al riparo da una attenta analisi. Spicca tra questi il rischio che non sia effettivamente rappresentativo di sensibilità diffuse, ovvero che rifletta «visioni del mondo elitiste ed egemoniche» e che in ultima analisi «manchi di legittimazione»¹²². Il tutto in linea con quanto si reputano essere i difetti del costituzionalismo globale *tout court*, almeno da parte di chi rifiuta di descriverlo in termini fantastici come il distillato di principi riconosciuti dalla maggioranza degli Stati e dei cittadini all'interno di quegli Stati, i quali formano una sorta di costituzione internazionale indipendente dal volere dei Sovrani¹²³. E segnala che in assenza di entità dotate delle caratteristiche tipiche dell'ente statale, le quali evidentemente non possono assumere le sembianze di uno «Stato mondiale»¹²⁴, non si dà una effettiva tutela dei diritti fondamentali o addirittura la «universalità dei diritti umani»¹²⁵. Giacché i «diritti senza sovrano» sono «eteri», o in alternativa risultano efficaci solo nella misura in cui la loro implementazione viene in ultima analisi assicurata da entità direttamente o indirettamente riconducibili al perimetro della statualità¹²⁶.

¹¹⁹ V. quanto affermato nell'ambito dei documenti relativi alla redazione di un Patto globale per l'ambiente e in particolare *Gaps in International Environmental Law and Environment-related Instruments. Towards a Global Pact for the Environment. Report of the Secretary-General*, UN doc A/73/419 del 30 novembre 2018.

¹²⁰ D. Bodansky, *Is There an International Environmental Constitution?*, in 16 *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 2009, 565 ss.

¹²¹ R.E. Kim e K. Bosselmann, *International Environmental Law in the Anthropocene: Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements*, in 2 *Transnational Environmental Law*, 2013, 285 ss.

¹²² K. Kulovesi, M. Mehling e E. Morgera, *Global Environmental Law: Context and Theory, Challenge and Promise*, in 8 *Transnational Environmental Law*, 2019, 435 ss.

¹²³ Cfr. Kotzé, *A Global Environmental Constitution for the Anthropocene?*, cit., 20.

¹²⁴ A. Peters, *Global Constitutionalism*, in M. Gibbons et al. (a cura di), *The Encyclopedia of Political Thought*, New York NY, 2015, 1484.

¹²⁵ L. Ferrajoli, *Per una Costituzione della terra. L'umanità al bivio*, Milano, 2022, 51 ss.

¹²⁶ G. Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Roma e Bari, 2013, 58.

Certo, la tutela della natura concerne contesti che evidentemente trascendono la dimensione statale¹²⁷, ma come abbiamo detto ciò non implica di per sé che lo stesso deve valere per l'entità cui si affida la tutela in discorso: la quale deve essere valutata per la sua idoneità allo scopo in quanto strumento e non in quanto fine dell'azione attraverso il diritto. Altrimenti detto, la valutazione circa l'opportunità di puntare o meno sulla dimensione statale presuppone una analisi articolata delle minacce che interessano la natura. A questo ci dedicheremo ora per mettere a fuoco le coordinate politico normative di una effettiva tutela, e con esse la cornice entro cui tentare di iscriverla.

7. Antropocene o capitalocene? Ecosocialismo e diritto del sistema terra

Tra chi stigmatizza il diritto internazionale dell'ambiente come ordinamento incapace di risolvere la crisi del sistema terra, o peggio come contributo decisivo al suo aggravamento, spiccano coloro i quali motivano il loro giudizio muovendo dall'ispirazione di fondo di quell'ordinamento. Esso sarebbe ricavato dalla «ideologia neoliberale» e con ciò irrimediabilmente votato ad avallare «una serie di pratiche capitaliste... direttamente volte a produrre la distruzione del clima»¹²⁸. E la combinazione di capitalismo e ricorso ai combustibili fossili, dai più ritenuta all'origine dell'antropocene¹²⁹, si è consolidata al punto che i due «sono diventati inseparabili»: per quanto si discorra di un capitalismo verde, a cui faremo fra poco riferimento, non vi può più essere un capitalismo «defossilizzato»¹³⁰.

Di più. Il capitalismo avrebbe oramai incorporato la natura, sarebbe cioè divenuto una sorta di dispositivo al cui interno operare distinzioni: non quelle che consentono di discorre di un dominio del primo sulla seconda, ma neppure quelle concepite per valutare una fine del primo per effetto degli eccessi ai danni della seconda. In altre parole «il capitale è un sistema ecologico che funziona ed evolve, entro il quale vengono costantemente prodotti e riprodotti sia la natura, sia il capitale». Un sistema «funzionalista, ingegnerizzato e tecnocratico»¹³¹, che in quanto tale non appare riformabile o comunque adattabile a finalità diverse da quelle contemplate da un ordine economico neoliberale.

Se così stanno le cose, un diritto del sistema terra, o comunque ricavato da un approccio olistico alla protezione del pianeta, è concepibile solo nella misura in cui si accompagna al superamento del capitalismo. Proprio ciò

¹²⁷ S. Messina, *Il costituzionalismo globale alla prova del cambiamento climatico e della crisi ecologica planetaria. Per una possibile metamorfosi del diritto ambientale internazionale*, in A. Andronico e M. Meli (a cura di), *Diritto e antropocene. Mutamenti climatici e trasformazioni giuridiche*, Sesto San Giovanni, 2020, 154 ss.

¹²⁸ A.M. Grear, *Towards a New Horizon: In Search of a Renewing Socio-Juridical Imaginary*, in 3 *Oñati Socio-Legal Series*, 2013, 970.

¹²⁹ S.L. Lewis e M.A. Maslin, *Il pianeta umano. Come abbiamo creato l'Antropocene* (2018), Torino, 2019, 251 s.

¹³⁰ I. Angus, *Anthropocene. Capitalismo fossile e crisi del sistema Terra* (2016), 2. ed., Triste, 2021, 211 ss.

¹³¹ D. Harvey, *Diciassette contraddizioni e la fine del capitalismo*, Milano, 2014, 246 e 259.

affermano del resto i critici del neoliberalismo, che lo stigmatizzano in quanto fondamento di un ordine economico desocializzato, votato a una crescita incessante e illimitata tanto quanto la possibilità di saccheggiare risorse naturali¹³², e proprio per questo inesorabilmente votato all'autofagia. Di qui la richiesta di una «decrecita felice», concepita come unico antidoto a un sistema incompatibile con la «finitzza del pianeta», la cui tutela impone di risocializzare l'ordine economico attraverso il «superamento delle proprietà privata dei mezzi di produzione e dell'accumulazione illimitata del capitale»¹³³. Il tutto ribadito dai teorici latinoamericani del *buen vivir*, che come sappiamo rappresenta una «alternativa allo sviluppo» nella misura in cui trae fondamento dal ripudio del «modello economico capitalistico occidentale»¹³⁴.

Sullo sfondo di queste riflessioni si finisce per criticare il concetto di antropocene, che trascura il nesso inscindibile tra capitalismo e crisi ambientale, e anzi lo occulta al fine di impedire che essa sia percepita nella drammaticità della sua epifania: come crisi di sistema e non semplicemente come crisi nel sistema. Il concetto di antropocene implica invero la credenza secondo cui la crisi ambientale costituisce l'esito di indistinti e indistinguibili comportamenti collettivi: «come se la catastrofe fosse insita nella natura umana», e come se non fosse possibile individuare differenti gradi di responsabilità in relazione al ruolo assunto entro l'ordine economico, e in particolare di colpire «la specifica minoranza» a cui si deve «il destino dell'intero pianeta»¹³⁵. Di qui le numerose proposte di sostituire l'espressione «antropocene» con altri termini con cui evidenziare il menzionato nesso tra il capitalismo e la crisi ambientale, come ad esempio «antropo-oscene»¹³⁶, o «crescita-cene»¹³⁷, «econocene»¹³⁸ o ancora «capitalocene»: la prima espressione concepita per alimentare «una visione di popolazione, ambiente e storia... astratta dalle classi e dagli imperi», l'ultimo termine per mettere in luce che «il cambiamento climatico non è il risultato dell'azione umana in astratto... bensì il risultato di secoli di dominio del capitale»¹³⁹.

¹³² Ad es. P.A. Toninelli, *La storia economica*, in Id. (a cura di), *Lo sviluppo economico moderno. Dalla Rivoluzione industriale alla crisi energetica*, Venezia, 2005, 17 ss.

¹³³ S. Latouche, *Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione dell'immaginario economico alla costruzione di una società alternativa* (2004), Torino, 2005, 74 ss. Anche F. Gollain, *Les débats autour du mouvement pour la décroissance*, in 24 *French Politics, Culture & Society*, 2006, 115 ss.

¹³⁴ S. Bagni, *Dal Welfare State al Caring State?*, in Id. (a cura di), *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir*, cit., 31 ss.

¹³⁵ G. Mann e J. Wainwright, *Il nuovo Leviatano*, cit. 21.

¹³⁶ H. Ernstson ed E. Swyngedouw (a cura di), *Urban Political Ecology in the Anthropo-oscene. Interruptions and Possibilities*, London, 2019.

¹³⁷ E. Chertkovskaya e A. Paulsson, *Countering Corporate Violence: Degrowth, Ecosocialism and Organising Beyond the Destructive Forces of Capitalism*, in 28 *Organization*, 2021, 405 ss.

¹³⁸ J.J. Goddarda et al., *Keeping multiple antennae up: Coevolutionary Foundations for Methodological Pluralism*, in 165 *Ecological Economics*, 2019, 106420.

¹³⁹ J.W. Moore, *Antropocene o capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nell'era della crisi planetaria*, Verona, 2017, 29 ss. V. anche i contributi raccolti in Id. (a cura di), *Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism*, Oakland CA, 2016.

Detto questo, non si può negare che l'umano sembri per molti aspetti incline a divenire nocivo per la natura, ovvero che il passaggio dall'olocene all'antropocene sia in qualche modo inevitabile. E tuttavia una simile evoluzione non può non essere deterministicamente considerata come un evento ineluttabile: occorre che sia quantomeno vista come l'intreccio tra la «storia della specie» e la «storia del capitale»¹⁴⁰. Di qui l'interesse per il diverso ruolo assunto nell'ordine economico dalle persone, ovvero per il loro specifico apporto allo sviluppo di un sistema per il quale «la natura non è più selvatica ma abbattuta, catturata, ingabbiata e portata al mercato»¹⁴¹. Di qui anche la valorizzazione della circostanza per cui l'antropocene è un fenomeno globale e generalizzato che non colpisce però tutti allo stesso modo: se anche «diversamente da quanto avviene con la crisi del capitalismo non ci sono qui scialuppe di salvataggio per i ricchi e i privilegiati»¹⁴², ciò non toglie che nell'antropocene si possano distinguere perdenti e privilegiati¹⁴³. Con l'aggravante che i secondi sono coloro i quali più contribuiscono alla crisi ambientale, mentre i primi risultano essere i più esposti alle sue conseguenze¹⁴⁴.

Se infine «il concetto di antropocene deve essere politicizzato», ciò deve avere ripercussioni sulla considerazione per lo specifico contributo degli Stati, oltre che delle persone, alla crisi ambientale. Un contributo da valutare alla luce della considerazione che «il passato conta», e che da un simile punto di vista vi sono Paesi il cui sfruttamento della natura affonda le radici nel tempo, e Paesi i quali si sono dedicati a questa pratica in tempi più recenti¹⁴⁵. Il tutto a conferma del nesso tra ordine economico e crisi ambientale: i primi Paesi sono quelli ricchi, che hanno acquisito o consolidato rendite di posizione a partire dagli anni della Rivoluzione industriale e sono tuttora responsabili della quota prevalente di emissioni nocive, mentre i secondi sono i Paesi il cui livello di benessere materiale si è accresciuto solo in un secondo momento, o peggio è rimasto molto vicino ai livelli registrati nel passato¹⁴⁶.

A ben vedere una simile considerazione ricorre persino nel diritto internazionale dell'ambiente, dal momento che la Dichiarazione sull'ambiente e lo sviluppo di Rio del 1992 allude alle «responsabilità comuni ma differenziate» degli Stati in relazione ai loro «diversi contributi al degrado ambientale globale». Alla Dichiarazione abbiamo peraltro fatto

¹⁴⁰ D. Chakrabarty, *The Climate of History. Four Theses*, in 35 *Critical Inquiry*, 2009, 212 ss.

¹⁴¹ A. Malm, *Clima corona capitalismo. Perché le tre cose vanno insieme e cosa dobbiamo fare per uscirne* (2020), Milano, 2021, 90.

¹⁴² D. Chakrabarty, *The Climate of History*, cit., 221.

¹⁴³ A. Malm e A. Hornborg, *The Geology of Mankind? A Critique of the Anthropocene Narrative*, in 1 *Anthropocene Review*, 2014, 62 ss.

¹⁴⁴ D. Chakrabarty, *Climate Change as Epochal Consciousness*, in Id., *The Human Condition in the Anthropocene. The Tanner Lectures in Human Values*, Yale University, 18 e 19 febbraio 2015, <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-94137-6.pdf?pdf=button%20sticky>, 139.

¹⁴⁵ G. Sajeve, *Anthropocene: New Encounters, Old Patterns. A Few Comments on Payments for Ecosystem Services*, in 7 *Soft Power*, 2020, 73.

¹⁴⁶ Ad es. D.G. Guerrero, *The Limits of Capitalist Solutions to the Climate Crisis*, in V. Satgar (a cura di), *The Climate Crisis. South African and Global Democratic Eco-Socialist Alternatives*, Johannesburg, 2018, 30 ss.

riferimento in precedenza per segnalare la sua sostanziale continuità con il diritto internazionale della fase più marcatamente antropocentrica, a riprova che non vi sono state innovazioni di rilievo quanto alla sua impostazione di fondo: quella per cui lo si reputa un ordinamento complessivamente asservito all'ordine economico dato. Di qui la conclusione che il diritto del sistema terra nella prospettiva della capitalocene non può che trarre l'unica conseguenza possibile dalla considerazione per cui «la crisi planetaria non è solo specificamente umana ma è specificamente capitalista»¹⁴⁷: deve realizzare a monte un superamento del neoliberalismo o comunque inserirsi entro un moto volto a produrre un simile risultato.

A questi aspetti si dedica da tempo il pensiero ecosocialista, che rivendica per sé radici nobili e risalenti: gli studi condotti da Karl Marx a partire dai lavori di Justus von Liebig sul metabolismo dei territori agricoli¹⁴⁸. Studi nei quali ha sottolineato come «la rivoluzione provocata dalla grande industria nell'agricoltura» avesse scardinato il meccanismo per cui i terreni forniscono il nutrimento alle piante, e queste restituiscono al terreno sotto forma di rifiuti animali e vegetali: con la produzione destinata in massima parte allo scambio e non all'uso si «turba il ricambio organico fra uomo e terra», e con esso «l'eterna condizione naturale di una durevole fertilità del suolo»¹⁴⁹. Il capitalismo è insomma all'origine della «frattura metabolica», e il suo superamento la premessa irrinunciabile per ripristinare «il complesso e dinamico interscambio tra esseri umani e natura risultante dal lavoro umano»¹⁵⁰.

Si può sorridere del tentativo di rintracciare per la soluzione dei problemi del presente fondamenti risalenti a epoche che quei problemi neppure potevano immaginare: l'attualismo mostra sempre i suoi limiti di pratica architettata con il senno di poi, come ha da ultimo ribadito la letteratura critica con la proposta di fondare sulla romanistica o peggio sul diritto romano il costituendo diritto privato europeo¹⁵¹. Se non altro la ricerca di una continuità tra Marx e la tutela della natura, diversamente da quella tra Giustiniano e la disciplina del mercato unico¹⁵², non pretende di costituire l'asse portante delle costruzioni proposte: l'ecosocialismo è riconducibile al moto verso l'edificazione del «socialismo del ventunesimo

¹⁴⁷ C. Soriano, *Anthropocene, Capitalocene, and Other "Cenes". Why a Correct Understanding of Marx's Theory of Value Is Necessary to Leave the Planetary Crisis*, in 74 *Monthly Review*, 2022, 6, 1 ss.

¹⁴⁸ Ad es. P. Burkett e J.B. Foster, *Metabolism, Energy, and Entropy in Marx's Critique Political Economy: Beyond the Podolinsky Myth*, in 35 *Theory & Society*, 2006, 109 ss.

¹⁴⁹ K. Marx, *Il capitale. Libro primo. Il processo di produzione del capitale* (1867), 9. ed., Roma, 1980, 550 s. Anche Id., *Il capitale. Libro terzo. Il processo complessivo della produzione capitalista* (1894), 9. ed., Roma, 1980, 926.

¹⁵⁰ J.B. Foster, *Marx's Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology*, in 105 *American Journal of Sociology*, 1999, 366 ss. Successivamente J.B. Foster e P. Burkett, *Marx and the Earth. An Anti-Critique*, Leiden, 2016.

¹⁵¹ Citazioni in A. Somma, *Da Roma a Washington*, in P.G. Monateri, T. Giaro e A. Somma, *Le radici comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva*, Roma, 2005, 169 ss.

¹⁵² Da ultimo i contributi raccolti in M. Brutti e A. Somma (a cura di), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt M., 2018.

secolo»¹⁵³, e in tal senso prende innanzi tutto le distanze dal produttivismo che ha caratterizzato la riflessione marxista¹⁵⁴. L'ecosocialismo mira inoltre a combinare l'anticapitalismo con la democrazia, oltre che con «l'egualitarismo radicale, la giustizia sociale» e il rispetto di «corretti principi ecologici»¹⁵⁵: una precisazione importante alla luce delle critiche mosse al diritto del sistema terra, ricavato da una fiducia nel paradigma scientifico¹⁵⁶, e in ultima analisi da una ostilità nei confronti di quello politico¹⁵⁷, ovvero di quanto si riassume nel concetto di «giustizia climatica»¹⁵⁸.

Detto questo è evidente che, sebbene siano in molti a pronosticarne la fine¹⁵⁹, magari come conseguenza di una crisi ambientale e della circostanza per cui la contraddizione tra natura e capitale non è ricomponibile con la stessa facilità con cui si risolve quella tra lavoro e capitale¹⁶⁰, il capitalismo è lontano dal suo definitivo declino. Sappiamo del resto che il capitalismo è abile nel trovare espedienti attraverso cui «guadagnare tempo»¹⁶¹, e che comunque possiede «dinamicità e robustezza»¹⁶². Quella necessaria e sufficiente a farci concludere che forse morirà, tuttavia solo nel «lungo periodo»: quando, come diceva Keynes rispondendo a chi celebrava la capacità dei mercati di autoregolarsi, saremo «tutti morti»¹⁶³.

8. Il capitalismo verde: sviluppo sostenibile e internizzazione dei costi ambientali

Un approccio realista alla crisi ambientale impone dunque per un verso di ritenerla una crisi di sistema, ma per un altro di valutare le soluzioni proposte da chi la reputa una crisi nel sistema, sul presupposto che la salvezza del pianeta dipenda in massima parte dalla idoneità di quelle soluzioni a contenere, se non a risolvere, la crisi ambientale in corso. Di qui

¹⁵³ Su cui per tutti C. Formenti, *Il socialismo è morto, viva il socialismo! Dalla disfatta della sinistra al momento populista*, Sesto S. Giovanni, 2019. Cfr. A. D'Andrea, *Tra socialismo e buen vivir? L'ambiente nella nuova Costituzione cubana*, in V. Pepe e L. Colella (a cura di), *Saggi di diritto ambientale italiano e comparato. Prospettive per il cambiamento*, Salerno, 2019, 227 ss.

¹⁵⁴ Per tutti M. Löwy, *Ecosocialismo. Una alternativa radicale alla catastrofe capitalista* (2020), Verona, 2021.

¹⁵⁵ I. Angus, *Anthropocene*, cit., 242 ss.

¹⁵⁶ N. Castree, *The "Anthropocene" in Global Change Science: Expertise, the Earth, and the Future Humanity*, in F. Biermann ed E. Lövbrand (a cura di), *Anthropocene Encounters: New Directions in Green Political Thinking*, Cambridge etc., 2019, 25 ss.

¹⁵⁷ J. Baskin, *Global Justice and the Anthropocene: Reproducing a Development Story*, in F. Biermann ed E. Lövbrand (a cura di), *Anthropocene Encounters*, cit., 150 ss.

¹⁵⁸ Per tutti J. Jaria-Manzano, *Di-vision: The making of the "Anthropos" and the Origins of the Anthropocene*, in 11 *Oñati Socio-Legal Series*, 2021, 148 ss.

¹⁵⁹ Per una rassegna: G. Sivini, *La fine del capitalismo. Dieci scenari*, Trieste, 2016. Anche W. Streeck, *How Will Capitalism End? Essays on a Failing System*, London, 2016.

¹⁶⁰ Da ultimo J.N. Bergamo, *Marxismo ed ecologia. Origine e sviluppo di un dibattito globale*, Verona, 2022, 183 ss.

¹⁶¹ W. Streeck, *Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico* (2012), Milano, 2013.

¹⁶² G. Mann e J. Wainwright, *Il nuovo Leviatano*, cit., 22.

¹⁶³ J.M. Keynes, *A Tract on Monetary Reform*, London, 1923, 80.

l'interesse per il capitalismo verde, e più precisamente per tre modi di interpretarlo, che come diremo meglio lasciano intuire la loro ispirazione antropocentrica: il modo contemplato dall'economia dell'ambiente, quello allineato ai fondamenti dell'economia verde, e quello ricavato dall'economia ecologica.

Nell'«economia dell'ambiente» l'ispirazione in discorso è particolarmente spiccata. Risale infatti agli anni sessanta del secolo scorso, quando si mira a combinare l'economia del benessere con una concezione della crescita economica ispirata al convincimento per cui a tal fine «la qualità dell'ambiente conta»¹⁶⁴, e a monte che il capitale umano può a tal fine sostituire il capitale naturale: a una diminuzione del secondo si può sopperire con un incremento del primo¹⁶⁵. Il tasso di antropocentrismo si contrae nell'«economia verde», che concepisce il sistema economico come un sottosistema dell'ecosistema, e in tal senso considera il capitale umano e il capitale naturale come complementari: il primo non può rimpiazzare il secondo¹⁶⁶. L'economia verde mira ciò nonostante alla «modernizzazione ecologica del capitalismo», e viene per questo criticata dai fautori dell'«economia ecologica», la quale muove invece da una consapevolezza circa la «importanza dei processi e dei fattori naturali», e pur tuttavia si considera ancorata al proposito di ottenere «la conservazione dello *status quo*»¹⁶⁷.

Sebbene con intensità differenti, le tre forme di economia mostrano dunque di non sapersi emancipare da un approccio antropocentrico alla tutela della natura, del resto insito nel loro fondarsi sulla considerazione della crisi ambientale alla stregua di una crisi nel sistema. A questo aspetto ci dedicheremo ora considerando due approcci oramai consolidati alla tutela della natura: lo sviluppo sostenibile e l'internizzazione dei costi sociali realizzata attraverso il principio «chi inquina paga». Non ci preoccuperemo nel merito di ricondurli a una delle tre forme di economia appena menzionate, dal momento che ai nostri fini le valutazioni che faremo sono riferibili indifferentemente all'una o all'altra.

Lo sviluppo sostenibile compare per la prima volta in un documento commissionato dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, organizzazione sorta come sappiamo su stimolo della conferenza di Stoccolma del 1972, all'Unione internazionale per la conservazione della natura: ente non governativo con *status* di osservatore presso l'Assemblea generale. Il documento, la Strategia mondiale per la conservazione del mondo, vede la luce nel 1980 e contiene un primo riferimento ai tre pilastri dello sviluppo sostenibile: tale nella misura in cui «considera i fattori sociali

¹⁶⁴ D. Pearce, *An Intellectual History of Environmental Economics*, in *27 Annual Review of Environment and Resources*, 2002, 57 ss.

¹⁶⁵ R.M. Solow, *Intergenerational Equity and Exhaustible Resources*, in *41 Review of Economic Studies*, 1974, 29 ss. e Id., *On the Intergenerational Allocation of Natural Resources*, in *88 Scandinavian Journal of Economics*, 1986, 141 ss.

¹⁶⁶ Ad es. J. van den Bergh, *Ecological Economics: Themes, Approaches, and Differences with Environmental Economics*, Tinbergen Institute Discussion Paper 2000-080/3.

¹⁶⁷ G. Sottile, *Introduzione*, in I. Angus, *Anthropocene*, cit., 26 s.

ed ecologici così come quelli economici», e tiene conto «delle risorse viventi e non viventi e dei vantaggi e svantaggi a lungo e a breve termine»¹⁶⁸.

La prima definizione di sviluppo sostenibile si deve invece alla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, istituita nel 1983 su iniziativa dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Un suo rapporto stabilisce che «lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri»¹⁶⁹. Seguono una serie di provvedimenti richiamati in altra parte di questo lavoro e tutti variamente rilevanti ai nostri fini: gli articolati adottati in occasione del Summit mondiale di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo tenutosi nel 1992, ovvero le menzionate Convenzioni sui cambiamenti climatici e sulla diversità biologica e l'Agenda 21, fino a giungere all'Agenda 2030¹⁷⁰.

Sappiamo che in particolare la Convenzione di Rio sulla biodiversità e l'Agenda 2030 evocano lo sviluppo sostenibile in combinazione con un approccio ecocentrico e olistico alla tutela della natura. Sono peraltro prevalenti gli indizi di una riconduzione dello sviluppo sostenibile a paradigmi di sapore etnocentrico, esemplificati da quanto solennemente affermato dalla Dichiarazione di Rio: che «gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura» (Principio 1). Mentre sono le stesse Nazioni Unite a osservare, nell'ambito delle verifiche circa lo stato di avanzamento dell'Agenda 2030, che «il mondo sta affrontando crisi globali a cascata e interconnesse» e che vi sono «prove dell'impatto distruttivo di queste crisi sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile»¹⁷¹.

Più in generale il concetto di sviluppo sostenibile viene criticato in quanto incapace di mettere in discussione i fondamenti di un approccio antropocentrico alla tutela ambientale cui irrimediabilmente rinvia il riferimento allo sviluppo. A prescindere dalla sua aggettivazione, ovvero dalle sue innumerevoli declinazioni, esso sembra ispirare soprattutto scelte «appiattite sull'interesse economico considerato come prioritario per il benessere dell'umanità»¹⁷², impedendo così una effettiva «emancipazione dall'immaginario economicistico»¹⁷³.

Altrimenti detto, la sostenibilità così come concepita in sede di Nazioni Unite non mette in discussione la crescita economica come fondamento dello

¹⁶⁸ *World Conservation Strategy - Living Resource Conservation for Sustainable Development*, prepared by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Gland, 1980.

¹⁶⁹ Rapporto Brundtland, dal nome del Presidente della commissione menzionata nel testo, pubblicato nel 1987. Cfr. Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, *Il futuro di noi tutti*, Milano, 1988.

¹⁷⁰ Passando per le dichiarazioni adottate al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002 e alla Conferenza sullo sviluppo sostenibile di Rio de Janeiro del 2012. V. per tutti la panoramica di S. Baldin, *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, cit., 246 ss.

¹⁷¹ United Nations, *The Sustainable Development Goals Report*, 2022, 2.

¹⁷² S. Baldin, *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, cit., 249.

¹⁷³ S. Latouche, *Come sopravvivere allo sviluppo*, cit., 30 ss. con particolare riferimento, oltre che allo sviluppo sostenibile, a quelli sociale, umano, locale e durevole.

sviluppo, ma semplicemente vuole promuovere «una nuova era di crescita economica» e porla come «soluzione ai problemi sociali e ambientali»¹⁷⁴. E lo fa ricorrendo a un termine «ormai ridotto a mero strumento di *marketing*»: tanto da autorizzare la conclusione che «quella in cui viviamo è l'epoca della sostenibilitablabla, una profusione cacofonica di usi del termine sostenibile per definire qualcosa di migliore dal punto di vista ambientale o semplicemente alla moda»¹⁷⁵. Il tutto per consentire in ultima analisi di alzare una cortina fumogena capace di occultare il persistente fondamento neoliberale delle misure adottate per affrontare la crisi ambientale.

Emblematico da questo punto di vista il principio «chi inquina paga» (*polluter-pays principle*), formulato per la prima volta nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico al principio degli anni settanta, sorta come è noto al fine di promuovere l'economia di mercato e l'ortodossia neoliberale. In quella sede si è stabilito che «l'inquinatore deve sostenere i costi della prevenzione e delle azioni contro l'inquinamento come definite dall'Autorità pubblica al fine di mantenere l'ambiente in uno stato accettabile»¹⁷⁶. E lo si è fatto per applicare una massima in linea con quell'ortodossia: quella per cui occorre internizzare i costi ambientali in quanto costi di produzione che altrimenti sarebbero allocati in modo casuale, ovvero producendo diseconomie esterne¹⁷⁷, tali nella misura in cui sono capaci di alterare il «libero gioco del mercato»¹⁷⁸: come poi dirà in termini espliciti la Dichiarazione di Rio del 1992, precisando non a caso che la menzionata internizzazione non dovrà in alcun modo «distorcere il commercio internazionale e gli investimenti» (Principio 16)¹⁷⁹.

Dalle modalità con cui il principio «chi inquina paga» è stato accolto nell'Unione europea, a far data dalla sua previsione nell'Atto unico europeo¹⁸⁰, si ricavano ulteriori conferme circa la sua ispirazione neoliberale. Il principio ha trovato invero applicazione prevalentemente nel diritto pubblico piuttosto che nel diritto privato, dove ha solo marginalmente ispirato forme di riparazione del danno ambientale per le quali prescindere dal nesso psichico, e persino accedere a meccanismi di presunzione del nesso

¹⁷⁴ B. Purvis, Y. Mao e D. Robinson, *Three Pillars of Sustainability: In Search of Conceptual Origins*, in 14 *Sustainability Science*, 2018, 681 ss.

¹⁷⁵ M. Giorgianni, *Il contratto sostenibile. Riflessioni attorno a una categoria controversa*, in *Comparazione e diritto civile*, 2021, 755 riferendo le parole di Robert Engelman.

¹⁷⁶ Raccomandazione del 26 maggio 1972 n. 128. V. anche la Raccomandazione del 14 novembre 1974 n. 223.

¹⁷⁷ Per tutti S. Ambec e L. Ehlers, *Regulation Via the Polluter-Pays Principle*, in 126 *Economic Journal*, 2016, 884 ss.

¹⁷⁸ M. Meli, *Le origini del principio chi inquina paga e il suo accoglimento da parte della Comunità europea*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1989, 228.

¹⁷⁹ Ad es. F.K. Boon, *The Rio Declaration and its Influence on International Environmental Law*, in *Singapore Journal of Legal Studies*, 1992, 368 ss.

¹⁸⁰ Che aggiunge al Trattato Cee una disposizione per cui «l'azione della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga» (art. 130R). V. ora l'art. 191 Trattato sul funzionamento Ue. Al proposito per tutti C. Petteruti, *Le sanzioni ambientali come strumento di prevenzione del danno ambientale. Profili di comparazione*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2019, 1113 ss.

causale¹⁸¹. Il principio «chi inquina paga», se si escludono alcune isolate applicazioni in materia di danno da cambiamento climatico¹⁸², ha cioè in massima parte condotto all'edificazione di un sistema di incentivi e disincentivi di tipo amministrativo e fiscale, e in particolare allo sviluppo di imposte pigouviane: volte appunto alla correzione di esternalità negative attraverso l'attribuzione di prezzi a comportamenti reputati fonti di diseconomie¹⁸³, ovvero nel solco di collaudate massime di analisi economica del diritto¹⁸⁴. Il tutto con riflessi particolarmente evidenti sul *Green deal* europeo, concepito come «parte integrante della strategia della Commissione per attuare l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite», nel cui ambito si promuove il ricorso a nuove risorse proprie: in particolare una basata sui rifiuti di imballaggi in plastica e una sul sistema per lo scambio di quote di emissioni¹⁸⁵.

Della seconda risorsa diremo fra breve, riflettendo sulla monetizzazione e la finanziarizzazione del bene ambiente. La prima è stata appena introdotta, assieme al sistema di calcolo per quantificare gli imballaggi prodotti dai singoli Paesi membri e con ciò l'entità del contributo, per contribuire così attraverso il bilancio europeo «a ridurre l'inquinamento da rifiuti di imballaggio di plastica»¹⁸⁶: per attribuire un prezzo all'inquinamento e incentivare così comportamenti virtuosi dal punto di vista della protezione della natura¹⁸⁷.

9. Segue: la monetizzazione e la finanziarizzazione della natura

L'applicazione del principio «chi inquina paga», in quanto elaborato nell'ambito dell'analisi economica del diritto e dunque di un approccio per cui si attribuiscono prezzi ai comportamenti rilevanti per le sorti della natura, presuppone evidentemente la possibilità di monetizzare le sue singole componenti. Ciò comporta evidentemente problemi non certo trascurabili, come quelli relativi alla identificazione di un valore economico a beni non economici, e più precisamente a valori culturali, etici o spirituali¹⁸⁸. Problemi in ultima analisi riconducibili all'indole intimamente

¹⁸¹ Forme su cui la letteratura si interroga da tempo: cfr. ad es. la dottrina citata in A. Somma, *Il danno ambientale nel sistema tedesco di responsabilità civile*, in *Contratto e impresa*, 1992, 1032 ss.

¹⁸² Per tutti B. Pozzo, *La climate change litigation in prospettiva comparatistica*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2021, 271 ss. Da ultimo L. Serafinelli, *La responsabilità civile come tecnica di compensazione assiologica degli interessi climatici nell'inerzia delle politiche legislative. Un'analisi comparatistica di controversie private per pubblici interessi*, in corso di pubblicazione in *Diritto pubblico comparato ed europeo online*.

¹⁸³ Per tutti G. Gios, *Introduzione all'economia dell'ambiente*, Bari, 2022, 262 ss.

¹⁸⁴ Per tutti J.B. Wiener, *Global Environmental Regulation: Instrument Choice in Legal Context*, in 108 *Yale Law Journal*, 1999, 677 ss.

¹⁸⁵ Comunicazione *Il Green Deal europeo* dell'11 novembre 2019, Com/2019/640 fin.

¹⁸⁶ Decisione *relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom* del 14 dicembre 2020, 2020/2053/UE, Euratom.

¹⁸⁷ G. Perotto, *Il Green Deal europeo e il sistema delle risorse proprie*, in *European papers*, 2020, 388 s.

¹⁸⁸ N. Kosoy ed E. Corbera, *Payments for Ecosystem Services as Commodity Fetishism*, in 69 *Ecological Economics*, 2010, 1228 ss.

antropocentrica di una pratica volta a valorizzare la natura nella misura in cui produce benefici per l'uomo¹⁸⁹.

Alla monetizzazione della natura si dedica da tempo una specifica disciplina, i cui fondamenti sono esemplificativi dell'indole in discorso: la contabilità del capitale naturale (*natural capital accounting*)¹⁹⁰. Essa mira invero ad attribuire un valore economico ai servizi ecosistemici, ovvero ai «benefici che le persone ottengono dagli ecosistemi»: quelli materiali come «il cibo, l'acqua dolce e la legna da ardere», esattamente come quelli immateriali e dunque di indole «spirituale, ricreativa ed educativa»¹⁹¹. Ciò perché quei servizi «servono come *input* nel processo produttivo» nella misura in cui «concorrono a regolare i processi ecologici essenziali di supporto della vita», o forniscono «l'habitat necessario per la riproduzione delle specie animali e vegetali» e contribuiscono «alla conservazione della biodiversità»¹⁹².

Numerose sono le iniziative volte a identificare il valore dei servizi ecosistemici, ovvero alla contabilizzazione monetaria degli stock e dei flussi generati dai cicli vitali naturali. La più rilevante è quella che ha condotto al Sistema di contabilità economico ambientale (*System of environmental economic accounting*), adottato dalla Banca mondiale, dalla Commissione europea, dal Fondo monetario internazionale, dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico per «integrare i conti ambientali nella contabilità nazionale»: innanzi tutto con finalità statistiche e di valutazione del valore del patrimonio naturale, ma anche come sistema di «conti sperimentali degli ecosistemi»¹⁹³.

Queste iniziativa recepisce una indicazione contenuta nell'Agenda 2030, e in particolare quanto si stabilisce nell'ambito del 15. obiettivo di sviluppo sostenibile: quello per cui si invita a «proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre», e a tal fine a «integrare i valori degli ecosistemi e della biodiversità nelle pianificazioni nazionali e locali e nei processi di sviluppo». Si poteva intendere un simile invito come relativo alla identificazione di limiti stringenti posto alle attività umane: ammesse solo nella misura in cui si adeguano «alle leggi biogeofisiche che regolano gli ecosistemi». In alternativa l'invito poteva essere raccolto come incentivo a «ridurre la natura a capitale considerandola un giacimento di sostanze, sistemi e servizi che possono avere un qualche utilizzo economico

¹⁸⁹ J. Martin-Ortega et al., *Nature Commodification: a Necessary Evil? An Analysis of the Views of Environmental Professionals on Ecosystem Services-Based Approaches*, in *37 Ecosystem Services*, 2019, 100926.

¹⁹⁰ Già R. Costanza et al., *The Value of the World's Ecosystem Service and Natural Capital*, in *387 Nature*, 1997, 253 ss.

¹⁹¹ Millennium Ecosystem Assessment, *Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment*, Washington DC, 2003, 26 s.

¹⁹² M.C. Aprile e B. Chiarini, *Economia dell'ambiente. Sostenibilità, politiche e aspetti strategici*, Milano, 2019, 17 s.

¹⁹³ United Nations, European Union, Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, *The World Bank System of Environmental-Economic Accounting 2012 Central Framework*, New York, 2014. Il Sistema è stato recentemente adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite: United Nations, *System of Environmental-Economic Accounting. Ecosystem Accounting*. White cover publication, pre-edited text subject to official editing, 2021.

e piegarla alla logica di mercato»¹⁹⁴. È proprio questa seconda impostazione è risultata prevalente, come ricaviamo da alcuni riscontri esemplificativi di quanto appare una tendenza inevitabile: se la natura può avere un prezzo, allora finisce necessariamente per costituire un bene economico capace anche di produrre flussi di reddito.

Il primo riscontro è dato dalla retribuzione dei servizi ecosistemici gestita nell'ambito del Pagamenti di servizi ecosistemici (*Payments for ecosystem services*): un meccanismo, concepito per incentivare la preservazione dei beni ambientali¹⁹⁵, attraverso cui «i beneficiari o gli utilizzatori di un servizio ecosistemico effettuano pagamenti a beneficio di chi fornisce il servizio»¹⁹⁶. Il meccanismo conosce da tempo una relativa diffusione, se non altro perché viene promosso dalla Banca mondiale come strumento per lo sviluppo rurale, sebbene non anche per la riduzione della povertà: «il criterio fondamentale per aderirvi è la capacità di procurare il servizio»¹⁹⁷. Viene però criticato proprio perché trasforma le popolazioni povere nelle custodi di beni a rilevanza ambientale a beneficio delle popolazioni ricche, in ultima analisi impedendo alle prime di promuovere la loro emancipazione e consentendo alle seconde di perpetuare la propria egemonia¹⁹⁸. Anche per rispondere a queste critiche si sono adottate correzioni¹⁹⁹, che non hanno però inciso in modo significativo sulla sua ispirazione di fondo e con ciò contribuito a ripolitizzare il tema della crescita economica²⁰⁰. Fornendo così ulteriori conferme di quanto abbiamo prima evidenziato, ovvero che nell'antropocene vi sono perdenti e vincenti: la contabilità economico ambientale non può tenere conto delle distorsioni provocate dal punto di vista dei suoi effetti redistributivi, oltre che del riconoscimento e della rappresentanza²⁰¹.

Se non altro, in tema di retribuzione dei servizi ecosistemici ci si può porre il problema di come renderli compatibili con un modo di intendere la «giustizia climatica», che essendo un concetto fondamentalmente vago si presta a essere armonizzato con quanto evidenziano coloro i quali hanno coniato l'espressione «capitalocene»: che la soluzione della crisi ambientale richiede un radicale mutamento quanto ai fondamenti dell'ordine

¹⁹⁴ P. Cacciari e A.M. Femia, *C'è modo e modo di "fare i conti" con la natura* (17 marzo 2020), <https://sbilanciamoci.info/ce-modo-e-modo-di-fare-i-conti-con-la-natura>.

¹⁹⁵ S. Lele, *Environmentalisms, justices and the limits of ecosystem services frameworks*, in T. Sikor (a cura di), *The Justices and Injustices of Ecosystem Services*, London, 2013, 119 ss.

¹⁹⁶ E. Fripp, *Payments for Ecosystem Services (Pes). A Practical Guide to Assessing the Feasibility of Pes Projects*, Bogor, 2014, 1.

¹⁹⁷ S. Pagiola, *Guidelines for Pro-Poor Payments for Environmental Services*, 2007, www.cbd.int/financial/doc/wb-pesguidelines.pdf. Anche S. Pagiola e G. Platais, *Payments for Environmental Services: From Theory to Practice*, Washington, 2007.

¹⁹⁸ E. Leonardi, *For a Critique of Neoliberal Green Economy. A Foucauldian Perspective on Ecological Crisis and Biomimicry*, in *5 Soft Power*, 2017, 69 ss. e S. Marcenò, *Abitare il mondo. Crisi ecologica e paradigmi securitari*, in *Jura Gentium*, 2019, 97 ss.

¹⁹⁹ Ad es. S. Díaz et al., *The Ipbes Conceptual Framework - Connecting Nature and People*, in *14 Current Opinion in Environmental Sustainability*, 2015, 1 ss. e

²⁰⁰ C.L. Spash e F. Hache, *The Dasgupta Review Deconstructed: An Exposé of Biodiversity Economics*, in *19 Globalizations*, 2022, 653 ss.

²⁰¹ J. Loos et al., *An Environmental Justice Perspective on Ecosystem Services*, in *Ambio*, 15 dicembre 2022.

economico²⁰². I riscontri della finanziarizzazione del bene ambiente cui facciamo ora riferimento non hanno invece nulla a che vedere con il tentativo di combinare il ricorso al mercato come insostituibile strumento di redistribuzione della ricchezza e la possibilità di ritenerlo capace di promuovere valori diversi dalla mera produzione di profitto. Tentativo criticato di concerto con la possibilità di realizzare il disaccoppiamento di crescita economica e collasso ambientale²⁰³, e tuttavia al centro delle riflessioni dei cultori del diritto e in particolari di coloro i quali si interrogano sul futuro della disciplina d'impresa²⁰⁴, oltre che della finanza sostenibile²⁰⁵.

Un primo riscontro è quello che ricaviamo dal sistema di scambio di quote di emissione (*emissions trading system*), ovvero dal meccanismo di negoziazione dei diritti di inquinamento correlati alle emissioni in atmosfera di gas climalteranti. Esso si fonda sulla fissazione di un tetto complessivo alle emissioni cui corrisponde l'assegnazione di un pari numero di quote agli operatori economici, i quali possono venderle o acquistarle: ottenendo così un vantaggio patrimoniale se riducono il loro impatto sull'ambiente e dovendo invece sostenere costi aggiuntivi nel caso contrario²⁰⁶. La volontà di perseguire la riduzione delle emissioni attraverso il mercato ha prodotto alcuni risultati, tuttavia nell'ambito di uno schema la cui ispirazione di fondo sappiamo essere di matrice neoliberale, in quanto tale incapace di mettere in discussione le cause prime della crisi climatica²⁰⁷: in particolare di perseguire la giustizia sociale oltre alla mera efficienza²⁰⁸.

Un secondo riscontro di come la finanziarizzazione del bene ambiente sia incapace di incidere in modo significativo sulla crisi ambientale, si ricava considerando il ricorso ai titoli finanziari climatici: ad esempio le obbligazioni catastrofe (*cat bond*). Queste sono titoli collegati ad assicurazioni con rendimenti molto elevati, il cui sottoscrittore al verificarsi dell'evento perde però tutto l'importo o la percentuale corrispondente alla sua gravità. In tal modo si rendono disponibili a beneficio delle comunità che lo subiscono i fondi necessari a fronteggiare la catastrofe climatica²⁰⁹, ma è evidente l'effetto complessivo che questi strumenti provocano: la

²⁰² Ad es. J.B. Foster, *The Defense of Nature: Resisting the Financialization of the Earth*, in 73 *Monthly Review*, 2022, 11, 1 ss.

²⁰³ T. Parrique et al., *Il mito della crescita verde. Perché non è possibile disaccoppiare la crescita economica dalla crescita dell'impatto ambientale: prove e argomentazioni*, Massa, 2020.

²⁰⁴ Ad es. R. Rolli, *L'impatto dei fattori Esg sull'impresa. Modelli di governance e nuove responsabilità*, Bologna, 2020.

²⁰⁵ Per tutti A. Del Giudice, *La finanza sostenibile. Strategie, mercato e investitori istituzionali*, Torino, 2022.

²⁰⁶ È il principale sistema adottato dall'Unione europea per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto: cfr. Direttiva 2003/87/Ce del 13 ottobre 2003. Al proposito i ontributi raccolti in B. Pozzo (a cura di), *La nuova direttiva sullo scambio di quote di emissione. La prima attuazione europea dei meccanismi previsti dal Protocollo di Kyoto*, Milano, 2003.

²⁰⁷ Citazioni in C.L. Spash, *Carbon Trading: A Critique*, in J.S. Dryzek, R.B. Norgaard e D. Schlosberg (a cura di) *The Oxford Handbook of Climate Change and Society*, Oxford, 2013, 550 ss.

²⁰⁸ R.P. Lejano et al., *The Hidden Disequities of Carbon Trading: Carbon Emissions, Air Toxics, and Environmental Justice*, in 8 *Frontiers in Environmental Science*, 2020, 593014.

²⁰⁹ Ad es. M. Gürtler, M. Hibbeln e C. Winkelvoss, *The Impact of the Financial Crisis and Natural Catastrophes on Cat Bonds*, in 83 *Journal of Risk and Insurance*, 2016, 579 ss.

mercificazione dell'ecosistema e la contrazione dell'intervento pubblico²¹⁰ in una materia sempre più dominata dai processi di accumulazione ed estrazione di plusvalore tipici di un capitalismo predatorio²¹¹.

Il processo di finanziarizzazione della natura raggiunge poi un livello particolarmente inquietante con il terzo riscontro della deriva riconducibile al processo di finanziarizzazione della natura: la creazione delle società di beni naturali (*natural asset company*), strumento recentemente concepito dalla Borsa di New York, a cui fanno capo beni che forniscono servizi ecosistemici e le cui azioni rispecchiano il loro stato di salute²¹². Anche qui ci troviamo di fronte a una trovata formalmente concepita per generare risorse utili a mantenere il servizio, e dunque a beneficiare la natura. Il prezzo da pagare è tuttavia la finanziarizzazione, oltre che delle risorse naturali, persino dei processi alla base della vita. Il tutto a beneficio di multinazionali cui si consente di divenire proprietarie di risorse e processi finora considerati beni comuni, di norma a danno di comunità povere²¹³.

10. A mo' di conclusione: antropocene e democrazia agonistica

La panoramica che abbiamo finora fornito ha preso le mosse dalla constatazione che nell'antropocene una efficace tutela della natura richiede un approccio ecosistemico, e comunque il superamento della tradizionale visione per cui la difesa dell'ambiente deve avvenire in funzione delle necessità degli umani. Di qui la proposta di elaborare un diritto del sistema terra, che è stata approfondita soprattutto con riferimento ai suoi aspetti procedurali, in particolare quelli concernenti il ricorso alla democrazia deliberativa per la definizione dei suoi contenuti. Di qui anche i punti deboli della proposta, tutti relativi alla circostanza per cui la democrazia deliberativa tende a risolversi in una postdemocrazia: a spolticizzare i processi decisionali o se si preferisce a neutralizzare il conflitto sociale, e con esso la possibilità di avallare soluzioni diverse da quelle volte a legittimare l'esito di un confronto reso impermeabile dal ricorso a misure perequative della debolezza sociale. Se non altro perché il diritto del sistema terra richiede per la sua elaborazione un approccio tecnocratico, e per la sua implementazione un ricorso alla discrezionalità tale da rendere problematico il suo rapporto con la *rule of law*.

Problematico è anche il modo di intendere l'interdipendenza e l'inclusività come caratteristiche fondative del diritto del sistema terra. Esse conducono ad avallare finzioni ambigue, come i diritti dei non umani, e inoltre a ritenere la dimensione nazionale irrimediabilmente inadatta a produrre precetti capaci di promuovere una efficace tutela della natura: dimensione peraltro imprescindibile ove si intenda contrastare la deriva

²¹⁰ Per tutti G. Carbonnier, *Humanitarian Economics: War, Disaster, and the Global Aid Market*, Oxford, 2015, 127 ss.

²¹¹ Ad es. R. Keucheyan, *Privatised catastrophe*, in *Monde diplomatique* del marzo 2014, <https://mondediplo.com/2014/03/08bonds>.

²¹² Dal sito della borsa di New York: *Introducing Natural Asset Companies (NACs)*, www.nyse.com/introducing-natural-asset-companies.

²¹³ J.B. Foster, *Nature as a Mode of Accumulation: Capitalism and the Financialization of the Earth*, in *73 Monthly Review*, 2022, 10, 1 ss.

tecnocratica e postdemocratica, ovvero ad azionare meccanismi volti a contrastare la debolezza sociale attraverso il riconoscimento di forza giuridica ai suoi portatori. Proprio la resistenza della dimensione nazionale viene invece ritenuta una delle cause dell'inadeguatezza del diritto internazionale dell'ambiente, del quale si fornisce la caricatura di un ordinamento ostaggio degli interessi politici ed economici statuali. Il tutto mentre sono numerosi i riscontri di come l'irrilevanza della dimensione nazionale costituisca al contrario un impedimento allo sviluppo di una tutela della natura all'altezza delle sfide poste dall'antropocene. Primi fra tutti quelli da cui dipende il carattere effimero del costituzionalismo ambientale globale, che costituisce un sistema di fonti fundamentalmente non coercibili, oltre che esposte al rischio di riflettere visioni del mondo elitiste ed egemoniche.

Chi sostiene l'inadeguatezza del diritto internazionale dell'ambiente, la motiva anche con il suo essere allineato all'ortodossia neoliberale, alla base di un ordine economico votato a una crescita illimitata tanto quanto la possibilità di saccheggiare risorse naturali, e per questo votato all'autofagia. La tutela della natura richiede pertanto il superamento del capitalismo, che sarebbe del resto condannato all'estinzione proprio per effetto della crisi ambientale da esso provocata. Se peraltro non si fa fatica a comprendere il nesso tra capitalismo e crisi ambientale, sottolineato in modo esemplificativo da coloro i quali suggeriscono di impiegare il concetto di capitalocene in luogo di antropocene, è quantomeno fantasioso credere in una sua fine in tempi utili a impedire il definitivo acutizzarsi di quella crisi.

Di qui l'interesse per verificare le possibilità di un capitalismo verde, ovvero capace di non mettere in discussione l'ordine economico neoliberale, ma nel contempo di renderlo compatibile con l'impiego di forme efficaci di tutela della natura. Abbiamo però visto che queste possibilità non sono date dalle manifestazioni più risalenti di capitalismo verde, e in particolare dallo sviluppo sostenibile, per questo ritenuto una sorta di ossimoro²¹⁴, e dalle modalità con cui si è voluto promuovere l'internizzazione dei costi ambientali. Se possibile più compromesse sono però le forme più recenti di capitalismo verde, quelle che si fondano sull'attribuzione di un valore monetario ai beni naturali e inevitabilmente finiscono per alimentare la finanziarizzazione della natura.

Se così stanno le cose, ci troviamo di fronte a un vicolo cieco: per un verso nessuna efficace tutela della natura è possibile se si sviluppa entro il paradigma capitalista, per un altro il capitalismo non ci lascerà in tempi utili ai nostri fini. Nessuna ricetta salvifica può dunque essere tratteggiata alle condizioni date: si possono solo adottare alcuni accorgimenti affinché quantomeno si creino le condizioni affinché ci si possa avvicinare alla soluzione della crisi climatica.

Introdurrei la riflessione su questi aspetti con una constatazione che ricorre presso la letteratura che ha analizzato l'esperienza nella quale si sono realizzate, almeno sino alla fine degli anni ottanta, forme di tutela della natura particolarmente avanzate nel confronto con le altre esperienze: gli Stati Uniti. Ebbene, vi è consenso diffuso circa il fatto che questo risultato

²¹⁴ M. Redclift, *Sustainable Development (1987–2005): An Oxymoron Comes of Age*, in 13 *Sustainable Development*, 2005, 212 ss.

sia dovuto all'azione di un movimento ambientalista particolarmente incisivo, e che il suo ridimensionamento abbia contribuito in modo decisivo a determinare quanto avvenuto negli anni successivi: l'ingresso del Paese in una sorta di «parabola calante»²¹⁵. A riprova che anche in tema di tutela della natura vale quanto sperimentato con riferimento alle tematiche novecentesche, come quelle in ultima analisi relative alla redistribuzione della ricchezza: che il loro successo dipende certo dal riconoscimento delle relative aspettative nelle carte dei diritti, ma si deve a monte alla loro promozione attraverso il conflitto sociale.

Altrimenti detto i diritti nascono dalla società e non dalle carte²¹⁶, ovvero dalle lotte intese come «dimensione precostituzionale, ontologica... dei diritti fondamentali»²¹⁷. Lotte che devono tuttavia essere disciplinate da quelle carte, per impedire che il loro esito dipenda dalla forza sociale dei contendenti cui il diritto si limita a fornire il sigillo del proprio riconoscimento. I portatori di debolezza sociale devono cioè potersi confrontare ad armi pari, e a tal fine il diritto deve bilanciare la loro condizione con il riconoscimento di forza giuridica: come abbiamo rilevato più volte e come prescritto in applicazione del principio di parità sostanziale, concepito non a caso per consentire la partecipazione come espressione del pieno sviluppo della persona²¹⁸. E per realizzare la democrazia partecipativa, che sappiamo differenziarsi dalla democrazia deliberativa cui rinvia il diritto del sistema terra in quanto la seconda si limita ad assicurare il coinvolgimento nei processi decisionali, laddove la prima si fa carico di promuovere l'effettiva capacità di incidere sull'esito di quel processo.

Se così stanno le cose, non basta dire che vi è un nesso tra democrazie e tutela della natura²¹⁹. Occorre anche riconoscere le ragioni della democrazia partecipativa, che mira a ripolitizzare i molti ambiti della società che l'ortodossia neoliberale ha invece pacificato ricorrendo alla ricetta opposta a quella fondativa della democrazia partecipativa: polverizzando il potere economico, e anzi impedendo che sia contrastato attraverso la formazione di contropoteri, per condannare i consociati a tenere i soli comportamenti costituenti reazioni automatiche agli stimoli del mercato²²⁰. Occorre cioè rigettare le invettive dei fautori della democrazia deliberativa ambientale, secondo cui i suoi critici sono privi di argomenti o al limite propongono argomenti equiparabili all'«affermazione che da un punto di vista aereodinamico le api non dovrebbero essere capaci di

²¹⁵ B. Pozzo, *Modelli notevoli e circolazione dei modelli giuridici in campo ambientale: tra imitazione e innovazione*, in *Studi in Onore di Antonio Gambaro. Un giurista di successo*, Milano, 2017, 366 ss.

²¹⁶ G. Pino, *Chi deve essere il custode dei diritti? Sul costituzionalismo politico e i suoi limiti*, in *Diritti comparati*, 2022, 3 ss.

²¹⁷ R. Bin, *Diritti: cioè? Dietro i diritti, oltre le corti*, in *Diritti comparati*, 2022, 113 ss. Anche Id., *Il disegno costituzionale*, in *Lavoro e diritto*, 2022, 115 ss.

²¹⁸ È questo il senso del costituzionalismo antifascista: A. Somma, *Per un costituzionalismo resistente alla normalità capitalistica*, in C. Formenti (a cura di), *Dopo il neoliberalismo. Indagine collettiva sul futuro*, Milano, 2021, 207 ss.

²¹⁹ L.J. Kotzé, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Oxford etc., 2016, 169 ss.

²²⁰ A. Somma, *Pulverizar el poder económico. El neoliberalismo y la neutralización del conflicto social*, in 7 *Soft Power*, 2019, 59 ss.

volare»²²¹. E ribadire la centralità del conflitto come unica possibilità di fare i conti con «la dimensione del potere» e il suo «carattere ineliminabile»²²².

Il tutto consapevole che il ruolo del conflitto, e a monte dello Stato in quanto arena entro cui si sviluppa la democrazia partecipativa, è implicitamente riconosciuto da diversi tra i fautori di forme di tutela della natura solo apparentemente disinteressate a una simile profilo. È ad esempio il caso di chi punta sulle innovazioni portate dalla *climate litigation*, il cui esito dipende anche dalle pressioni esercitate dalla società civile e dunque, in ultima analisi, dal conflitto sociale²²³: con buona pace di coloro i quali demonizzano il cosiddetto circo mediatico²²⁴. È poi il caso del Nuovo costituzionalismo andino, che per un verso muove dal riconoscimento che la natura e non lo Stato è la fonte prima di benessere sociale²²⁵, ma per un altro verso si traduce in una nuova statualità²²⁶: quella che identifica tra le sue ragioni d'essere la tutela della natura²²⁷.

Certo, invocare la centralità del conflitto e dello Stato come suo catalizzatore non basta. Occorre almeno indicare quali sono i fronti rispetto ai quali azionare le dinamiche riequilibrative cui abbiano fatto riferimento, posto che essi non coincidono con quelli relativi al conflitto sulla cui ricomposizione si è incentrato il costituzionalismo democratico e sociale, e neppure quello postmoderno: il conflitto per la redistribuzione e il conflitto per il riconoscimento²²⁸.

Nel merito la riflessione è peraltro recente e in massima parte solo abbozzata. Di un certo interesse è quella dedicata alla possibilità di recuperare il concetto di classe anche per il conflitto ambientale, se non altro per il suo valore performativo più che descrittivo²²⁹, oltre che per la sua attinenza con la lotta volta a contrastare l'invasione circuito dell'economia e comunque la sua sottomissione al circuito della politica²³⁰. Da segnalare poi i tentativi di applicare il paradigma populista²³¹, il cui impiego si giustifica sul presupposto che la rivolta contro la mercificazione della natura è trasversale: è una «rivolta umanista contro la disumanità»²³². La strada da fare è però ancora lunga, ma se non altro più promettente di quella intrapresa

²²¹ W.F. Baber e R.V. Bartlett, *Democratic Norms of Earth System Governance. Deliberative Politics in the Anthropocene*, Cambridge etc., 2021, 6.

²²² C. Mouffe, *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?*, in 66 *Social Research*, 1999, 745 ss.

²²³ S. Baldin, *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2021, 567 ss.

²²⁴ Citazioni in A. Somma, *When law goes pop (2). La rappresentazione massmediatica del diritto*, in *Politica del diritto*, 2005, 481 ss.

²²⁵ M. Carducci, *La Costituzione come "ecosistema" nel nuovo costituzionalismo delle Ande*, cit., 11.

²²⁶ Cfr. S. Bagni, *Dal Welfare State al Caring State*, in Id., *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir*, cit., 59 ss.

²²⁷ Per tutti D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale*, cit., 138 ss.

²²⁸ Sui cui caratteri è d'obbligo il riferimento a N. Fraser e A. Honneth, *Redistribuzione o riconoscimento. Una controversia politico-filosofica* (2003), Milano, 2007.

²²⁹ S. Petrucciani, *Ecologismo come nuova lotta di classe?*, in *Micromega*, 2022, 3, 49.

²³⁰ B. Latour e N. Schultz, *Mémo sur la nouvelle classe écologique*, Paris, 2022.

²³¹ Quello teorizzato a partire da E. Laclau, *La ragione populista* (2005), Roma e Bari, 2008.

²³² D. Harvey, *Diciassette contraddizioni e la fine del capitalismo*, cit., 261.

da chi affida la soluzione della crisi climatica al combinato disposto di fine del capitalismo e sconfitta della sovranità nazionale²³³.

²³³ G. Mann e J. Wainwright, *Il nuovo Leviatano*, cit., 305 ss.

